

---

---

# FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

periodico bimestrale - spedizione in abbonamento postale gruppo IV - Non contiene pubblicità

**anno VI° n° 4 - luglio 1993**

---

---

## SOMMARIO

Corsivo Redazionale, pag. 2

"Quale notaio", botta e risposta tra R. Bassetti e G. Re, con coinvolgimento di tutti i notai del distretto di Torino e Pinerolo e con inserimento di G. De Stefano e G. B. Todeschini, pag. 5

"Il cosiddetto disegno di legge Mancino: primi spunti di riflessione", con le opinioni di L. Amato, F. Bidello e G. di Transo, pag. 13

"Riflessioni sulla legge che regola l'indennità di maternità e regolamento approvato dalla cassa nazionale del notariato", di P. Clarich, pag. 20

"La legge di separazione Consiglio-Cassa e le perverse conseguenze sulle contribuzioni dei notai", di L. Amato, pag. 24

"Principi di deontologia professionale in materia di atti relativi ad auto-veicoli", di V. de Donato, pag. 26

"Il tema del XXXIII Congresso nazionale del notariato", di G. di Transo, pag. 30

"Questioni sindacali", contiene: a) "E' necessaria una convenzione con le società di informatica", di E. Lorenzi, pag. 31; b) "La responsabilità civile del notaio, le polizze di assicurazione, le norme di comportamento in un futuro prossimo venturo", di L. F. Riso, pag. 33

"La Finestra sul cortile", a cura di F. Cavallone, pag. 35

"Il notaio contro", a cura di G. Roveda e V. Muggia. Coordinati da R. Dini, contributi di F. Longo Debellis, G. Cioffi, L. Fissore, F. Bidello, pag. 38

"Tribuna Giovani", con la collaborazione degli studi notarili Bailo e di Transo, un lavoro in equipe di C. Novelli, R. Ghio, M. Zavaglia, S. Lembo, M. Gargiulo, con commento di L. A. Miserocchi, pag. 43

"Corrispondenza", con lettere di Laurini, Comelli, Mascheroni e altri colleghi, pag. 48

## CORSIVO REDAZIONALE

Nella rubrica della "Corrispondenza" di questo numero trovano ospitalità, la lettera inviataci da Giancarlo Laurini sulla questione della esclusione dei notai dall'elenco dei professionisti abilitati all'assistenza innanzi le Commissioni Tributarie (in risposta ad un articolo di Massimo Ersoch sullo stesso argomento apparso sul numero di marzo di questo giornale) e una polemica nota di Pierluigi Comelli, sempre sullo stesso tema. Trova anche ospitalità la comunicazione spedita al Consiglio Nazionale del Notariato da alcuni colleghi coinvolti nella ormai nota vicenda dei presunti episodi di concussione e/o abuso di ufficio imputati a dipendenti di alcune Conservatorie dei Registri Immobiliari. Per dare un senso a quest'ultimo documento pubblichiamo anche la lettera che il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato ha inviato a tutti i Presidenti dei Consigli Distrettuali e che ci si augura questi ultimi abbiano spedito a tutti i notai. (Come per esempio ha fatto il Presidente del Consiglio Distrettuale di Milano con lettera che pure si pubblica). Ci fermiamo qui con l'intenzione di fare un'analisi di questi episodi certamente gravi in sè e per sè, ma ancora di più se messi in relazione con le più vaste implicazioni che essi si portano appresso.

Il mancato riconoscimento ai notai della legittimazione a stare nel processo tributario quali difensori dei contribuenti va considerato una sconfitta secca tanto più quando si tenga presente che per un certo periodo, dopo la riforma del '72, ai notai venne negata tale legittimazione che fu viceversa riconosciuta solo più tardi con un apposito provvedimento normativo (art. 17, DPR 3 novembre 1981 n. 739).

Questo precedente episodio avrebbe dovuto impedire il ripetersi di una situazione assurda e inaccettabile come l'attuale, ma evidentemente nessun credito ha avuto l'interessamento del Consiglio Nazionale.

Rendersi conto di una sconfitta non significa certamente rassegnarsi, quindi è necessario che il Consiglio Nazionale riprenda a battersi perchè questa legittimazione venga restituita, impone però anche di cercare di capire i motivi che possono averla prodotta.

Noi pensiamo che questi motivi esistano e che quegli stessi motivi, in un certo senso, stiano alla base dell'iniziativa della magistratura nei confronti di alcuni colleghi coinvolti nelle indagini per i presunti episodi di concussione e abuso di ufficio di cui si è fatto cenno.

Vediamo di capirci.

La difesa nel processo tributario è sempre stata ritenuta, dalla stragrande maggioranza dei colleghi, attività estranea al nostro ruolo e alla nostra funzione per essere considerata propria di altre professioni. Ciò ha fortemente indebolito l'affidabilità della categoria e, alla lunga, ha allontanato i contribuenti bisognosi di difesa dagli studi notarili.

Le ragioni di questo distacco dei notai dalla materia processuale tributaria sono molte ma, fra le più probabili, vi sono le difficoltà e la dispendiosità di questa attività rispetto a quella usuale, l'impreparazione di fondo, il

carico di responsabilità.

Tutte queste ragioni appaiono, però, del tutto ingiustificate.

Mentre tutti siamo d'accordo (come mai?) sul fatto che l'assistenza al cliente nel settore immobiliare debba avere inizio fin dalle trattative che precedono il preliminare, nessuno più è disposto a tutelare il cliente ad atto chiuso, pratica archiviata, parcella esatta.

Questo senso (questa realtà) di abbandono ha finito col disaffezionare la clientela che si è via via allontanata dagli studi notarili per cercare altrove una (almeno apparente) maggiore affidabilità.

La causa, quindi, di questo atteggiamento del legislatore va probabilmente cercata qui, nel diffuso lassismo, nel ritenere inutili i faticosi impegni della difesa tributaria se confrontati ai più facili guadagni provenienti da altre attività.

Se paragoniamo questa vicenda a quella della chiamata in causa di alcuni colleghi per reati commessi da dipendenti di pubblici uffici, scopriremo che alla base di questo secondo episodio c'è, di nuovo, lassismo e rinuncia ai doveri del proprio ruolo e delle proprie funzioni.

La responsabilità dei colleghi coinvolti nelle indagini attualmente in corso non è qui minimamente in discussione, perchè nulla conosciamo di quella vicenda.

Certamente, però, colpisce la conseguente iniziativa del Presidente del Consiglio Nazionale che si premura di richiamare i Presidenti dei Consigli Distrettuali e, a loro mezzo, tutti i notai perchè certi episodi non abbiano a succedere.

Ma quali episodi? Semplicemente questi: avvalersi di dipendenti di pubblici uffici per avere quelle informazioni e quei dati che il servizio pubblico garantisce parimenti a tutti i cittadini nel rispetto delle procedure di legge. Non è mai successo? Non scherziamo: è successo e succede un po' dovunque e in gran quantità. Ormai trovare un notaio o un suo dipendente nelle grandi conservatorie, nei grandi uffici catastali o nelle grandi cancellerie diventa sempre più raro, mentre efficacissime risultano da sempre altre vie, altri strumenti, fossero anche le miriadi di società di servizio nate in questi ultimi tempi e capaci di sfornare a mitraglia relazioni ventennali ipotecarie, stati catastali, situazioni societarie, etc...: è da tempo che alcuni di noi vanno denunciando questo malcostume.

I pericoli però si annidano altrove e cioè nel convincimento, che lentamente qualcuno potrebbe farsi, della inutilità di una pubblica funzione, come quella notarile, che pur di produrre quantità rinuncia alle sue prerogative e ai suoi doveri di garante in proprio delle sue attività.

Abbiamo voluto fare solo un accenno al problema, ma speriamo che si abbiano orecchie per intendere.

Mentre il notariato si prodiga ad offrire nuove funzioni e nuove prestazioni più o meno prestigiose (nella materia dell'ordine pubblico, dell'omologazione degli atti societari, della tutela degli incapaci e, ora, in quella delle esecuzioni immobiliari) occorre forse che qualcuno (Presidente del Consiglio Nazionale, Presidenti dei Consigli Distrettuali) indaghi per sapere se quel che oggi il notariato produce sia un buon prodotto o che.


Perchè a scorrere "Le interviste del lunedì", a partecipare alle ispezioni

biennali, a leggere quel che si scrive (e, più ancora, quel che non si scrive) negli atti notarili vien da pensare che quel che oggi ci compete di fare potrebbe essere più che sufficiente solo che lo si facesse bene.

Forse è meglio cominciare da queste [piccole?] cose e poi, magari, più avanti, pensare, con l'ambizione e l'orgoglio di chi è convinto di svolgere bene la propria funzione, a ciò che di nuovo si va chiedendo.

Nel frattempo è necessario che il notariato compia un'attenta analisi della propria organizzazione per cercare di capire quali cambiamenti occorra introdurre.

Perchè, mentre siamo convinti che fu e continua ad essere grave errore quello di demandare a terzi compiti "fisiologicamente" anche se non "funzionalmente" notarili, siamo altrettanto ben consapevoli del fatto che le cresciute necessità di acquisire dati e informazioni sempre più difficili, sommate alla precarietà del funzionamento degli uffici pubblici che li devono fornire, inducono a riflettere sulla necessità di rivedere i criteri con cui impostiamo il nostro lavoro, i mezzi di cui dobbiamo disporre, l'organizzazione del personale, l'associazionismo, etc... Con un pensiero rivolto anche alla dilatazione irrefrenabile della produzione normativa viene da pensare che il recupero di tutti i ruoli "fisiologici" propri dell'attività notarile è destinata a passare attraverso una diversa concezione dell'organizzazione del lavoro che comporterà associazioni plurime e grandi strutture.



## QUALE NOTAIO?

La pubblicazione sull'ultimo numero di questo giornale di una quindicina di "verbali" di assemblee distrettuali ha suscitato, direttamente o indirettamente, alcune interessanti reazioni.

Con linguaggio disinvolto e divertente Remo Bassetti, giovane collega napoletano da poco notaio nel Distretto di Torino e Pinerolo, trae spunto dalla relazione del suo presidente distrettuale Gianfranco Re per fare alcune considerazioni degne di attenzione.

L'iniziativa di Bassetti di far conoscere a tutti i colleghi del Distretto e a noi le sue riflessioni ci trova molto d'accordo. Per tutti, per ora, gli ha risposto il Presidente Gianfranco Re la cui replica pubblichiamo volentieri. Noi della redazione abbiamo apprezzato questo serrato ping-pong di idee e ci auguriamo che l'episodio sia servito ad incentivare coinvolgimento e partecipazione di chi non è abituato ad approfondire le proprie idee.

Gli altri contributi del toscano De Stefano e del padovano Todeschini confermano un fermento nuovo che sembra farsi strada un po' dovunque.



### L'opinione di Remo Bassetti

Gli orientamenti che emergono dalla relazione del Presidente sono ispirati dalla preoccupazione per un decadimento della professione notarile, così come, se ben ricordo, la relazione dello scorso anno. Sempre più spesso, si dice o si sottintende, la figura del notaio è quella di un anonimo e grigio burocrate che appone stancamente la sua firma ad atti carenti e sciatti tanto nella preparazione quanto nell'elaborazione; di un avido e spregiudicato affarista che cerca di sgominare la concorrenza con pratiche selvagge di riduzione degli onorari, ai limiti del dumping. Tale sarebbe la corrosa immagine che egli offre al pubblico.

Analoghi timori, evidentemente, animano gli alti organi del notariato che si accingono a varare un codice deontologico del quale già esistono, come saprete, abbozzi e linee tendenziali: una codificazione con adeguato apparato sanzionatorio sarebbe l'unico rimedio a un degrado professionale che norme non scritte di fair-play e dignità personale non riuscirebbero più ad ostacolare. In verità mi pare che la considerazione sull'immagine del notaio presso il pubblico meriti qualche precisazione.

Essa, direi, è florida ed in crescente consolidamento.

Specie nelle generazioni più giovani si nota una sincera deferenza nei confronti del notaio, tanto da astenersi perfino dalla celebre battuta del mantello a ruota. Per quale motivo il notaio gode di tale consenso?

E' noto che i tre fattori che più ampiamente determinano il consenso e l'ammirazione pubblica sono: il potere, la presenza assidua sui canali televisivi, il denaro. Scartate nettamente le prime due, che davvero non ci appartengono, è palese che il volano del successo sociale del notaio è il terzo: il denaro.

In prima approssimazione dunque (mi riservo tra poco di completare la definizione che segue) la gente pensa che il notaio è uno che ha un sacco di soldi. Da qui l'apprezzamento nei suoi confronti.

Possono organi rappresentativi della categoria essere soddisfatti di tale comune considerazione sociale? Direi senz'altro di no. Presa sic et simpliciter essa ci accomuna a imprenditori rampanti e cinici, mafiosi, tangentocrati (in ribasso), speculatori, grassatori, oziosi ereditieri.

Aspirazioni di riqualificazione, dunque sono lecite e lodevoli. Ma le iniziative suggerite sono idonee a fare giustizia di questo giudizio? Mi pare di no.

Pensiamo alla misura più radicale ipotizzata dal Consiglio per avversare la corsa all'accaparramento degli atti: la limitazione del numero dei repertori. Mi permetto, in primo luogo, di muovere un rilievo alla validità di un tale sistema; non si può trarre un criterio "oggettivo" da un metro inevitabilmente soggettivo. Pensiamo a un notaio, circondato da un numeroso ed efficiente gruppo di impiegati e collaboratori e pensiamo ad un altro notaio che fa tutto da solo. Il primo fa dieci atti ed il secondo sei: secondo voi chi dei due ne ha fatti troppi? O più semplicemente: immaginiamo un notaio esperto, scaltro, competente, aggiornato ed un altro che eccelle assai meno in tutte queste qualità: di nuovo, il primo fa dieci atti ed il secondo sei. Siete proprio convinti che gli atti in eccedenza ed a rischio di errore siano quelli del primo?

Ma andiamo avanti. Anzi, andiamo indietro e per chiarire i motivi per i quali una limitazione dei repertori nuocerebbe alla causa cui intende giovare, riprendiamo il punto che consentirebbe ad alcuni notai di garantirsi l'accaparramento: la riduzione degli onorari.

Le aste a calare per agganciare il cliente sono uno spettacolo deprimente, d'accordo. Condivido anche l'ironico "chi te lo fa fare" del nostro Presidente distrettuale (come non potrei? Sono di Napoli dove il "chi to 'ffa 'fa" sottintende una profonda filosofia). Però mi domando: come mai altri ordini professionali non sono altrettanto preoccupati della concorrenza a basso costo? Come mai gli avvocati o i commercialisti o i medici sono più permissivi o menefreghisti rispetto a simile spettro?

La risposta è semplice: sanno benissimo che nessun cliente orienterebbe la propria preferenza solo in ragione dei bassi costi. Chi deve andare da un cardiologo o da un penalista se ne frega di risparmiare qualche banconota. Anzi, se viene a conoscenza che uno di questi professionisti applica parcelle indulgenti diffida di lui ("dev'essere un fesso! Costa troppo poco!")

Arrivo così a completare, come promesso, la definizione del notaio nella communis opinio: il notaio è uno che ha un sacco di soldi senza fare nulla o almeno nulla di difficile. Mette la firma (e il "timbro"). Così - ragiona il cliente medio - dato che un notaio vale l'altro io vado da quello più economico (e risparmio pure i soldi per andare dal bravo cardiologo e dal bravo avvocato). Come si vede, chi ritiene che il notaio che tira al ribasso diffonde un'immagine non qualificata della professione scambia la causa per l'effetto; è l'immagine non qualificata dei notai che consente ad alcuni di loro di tirare al ribasso.

Stando così le cose è chiaro che il compito primario delle istituzioni notarili che vogliano valorizzare la professione è quello di combattere il preconcetto della fungibilità del notaio. Tutte le iniziative che, al contrario, confermano tale fungibilità ottengono inevitabilmente il risultato opposto a quello perseguito. Così la limitazione dei repertori, la quale sottrae al cliente la possibilità di scegliere il notaio che crede, se costui ha già sfruttato il suo "bonus" repertoriale.

Riattingo alle già utilizzate metafore: sarebbe immaginabile che l'ordine dei medici mi vietasse di operarmi con il mio medico di fiducia perchè quest'anno ha già lavorato quanto basta? Per non dire delle proposte, che non saprei se definire amene o surreali, circa l'istituzione di una sorta di notaio "di quartiere" (come il poliziotto americano), la cui sede diverrebbe un assieme di condomini (Europa, Europa...).

Come si vede il campo è più delicato di quanto non sembri e anche iniziative di poco simpatico stampo collettivistico, ma di meritoria funzione moralizzatrice, come la gestione "consiliare" delle vendite di alloggi comunali, vanno usate col contagocce in quanto viziate da questo bacillo della "fungibilità". Forse che gli anticorpi sono contenuti nei nascenti principi deontologici? Non del tutto, a giudicare dallo stampato ricevuto dal Consiglio Nazionale a

dicembre. La parte speciale del medesimo, inerente alla casistica delle scorrettezze professionali, si sofferma lungamente sulle vendite di autoveicoli. Si richiama, in proposito, la massima diligenza del notaio nello svolgere accertamenti e ammonizioni di qualsiasi tipo, escluso il giro di prova sul veicolo per controllare che funzionino i freni. Pur di ritagliare un fascio insostituibile di mansioni al notaio, si richiede perfino l'accertamento personale a mezzo di fidejacenti, ritenuto obsoleto anche dalla Cassazione. Ben più semplice sarebbe stato ammettere che non ha nessun senso che il passaggio di veicoli si faccia di fronte ad un notaio. Poteva avere senso quarant'anni fa, non certo oggi che si vendono migliaia di automobili al giorno, al pari di altri beni di consumo. Se la tradizione (o esigenze sorpassate) avessero imposto in passato l'autentica del notaio anche per la vendita dei frigoriferi, oggi si continuerebbero a vendere i frigoriferi per mezzo del notaio e egualmente si raccomanderebbe al medesimo di "informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto". Temo che in alcuni casi questi "principi" potrebbero essere giudicati più corporativi che deontologici.

Ora, non è che io proponga un suicidio collettivo della categoria. Ma, anche sotto il profilo dell'opportunità, mi sembra che:

1) una serie di attività (tipo protesti o vendite auto) attualmente di competenza notarile, essendo facilmente eseguibili da chiunque, screditino il prestigio della categoria, rafforzino il bacillo della "fungibilità" e presentino il notaio come un parassita;

2) eliminando tali attività la convinzione che il notaio svolga occupazioni pedestri a fronte di consistenti prebende subirebbe un duro colpo;

3) in luogo di tali attività il notaio dovrebbe acquisire fra le sue mansioni ampie e gratificanti competenze in materia di volontaria giurisdizione.

Credo insomma che la figura del notaio "certificatore" puro, così essenziale nel passato, vada gradualmente ridimensionata, o meglio ristretta ai casi in cui il contenuto dell'operazione abbia autentica rilevanza economica e/o sociale e la presenza del pubblico ufficiale sia giustificata dalla competenza tecnica necessaria per adempiere al compito. Se competenza, in senso di sofisticata preparazione tecnico-giuridica, non è richiesta, allora la certificazione deve farla un pubblico ufficiale diverso dal notaio. Se non si imbecca coraggiosamente questa strada la gente ci identificherà sempre col "signor no" di Rischiatutto e il Cossiga di turno continuerà indirettamente ad insultarci, puntualizzando che il "Presidente della Repubblica non deve assolutamente comportarsi come un notaio".

E nessuno capirà quanto il notaio sia l'acrobata che volteggia sul trapezio di una legislazione incoerente e frammentaria e di una crescente complessità delle richieste e dei bisogni individuali.

Certo un rimescolamento di competenze può meglio prodursi attraverso un intervento legislativo che un codice ad uso interno. E non credo che una revisione della legge del 1913 sarebbe una iattura. E' possibile che una disciplina di ottant'anni fa non venga mai messa in discussione, non foss'altro perchè definisce il notaio come "notaro"? Ferma restando la bontà del nucleo fondamentale, mi pare che una serie di aspetti possa essere rivista alla luce di esigenze probabilmente sconosciute a quell'epoca. Si dirà che in questo modo ci si mette nelle mani degli organi legislativi con il rischio che la complessiva posizione del notaio venga sfavorevolmente risistemata: ma credo che si tratti di un timore infondato sempre che, s'intende, dalla classe notarile, compatta, promani un corpus di proposte idonee a far coincidere l'interesse sociale e l'interesse della categoria. Nel frattempo, ben venga anche un codice deontologico; purchè anch'esso tenga presente la legge notarile come un modello e non come un dogma insuperabile. Penso, ad esempio, alla disciplina dei recapiti. Forse a coloro che restringerebbero la sede notarile a quartieri farò la stessa impressione che fa Salman Rushdie ai musulmani, ma mi chiedo se sia così assurdo ipotizzare, almeno in parte, una competenza nazionale.



Credo che sia l'angusta dimensione, culturale prima che spaziale, della rigida sede notarile a generare così di sovente equivoci e fraintendimenti in materia.

Quanto alle fattispecie illecite, particolarmente felice ed attuabile mi pare la volontà di sanzionare quei comportamenti "deresponsabilizzanti", dagli esoneri di accertamenti al ricorso sistematico alla scrittura privata, che così apertamente si pongono in contrasto con la ragione stessa di esistenza del notaio. E' proprio la tutela del pubblico l'aspetto che al massimo va approfondito: sotto questo profilo le venticinque righe dedicate all'operato di chi si fa pagare poco sono sproporzionate rispetto alle tre righe (contare per credere) rivolte a chi si fa pagare troppo, nonostante che un danno alla collettività derivi più dal secondo comportamento che dal primo. Di sicuro anche le sanzioni che conseguono ad atti lesivi della concorrenza favoriscono la crescita e l'omogeneità della categoria e non vanno trascurate. Tuttavia per chi lavora male il primo castigo è il discredito presso la clientela e la perdita della medesima. Così è in tutte le arti ed i mestieri e se sono i notai per primi a pensare che per loro non valga la stessa regola, c'è davvero da preoccuparsi.


Sarebbe infine auspicabile che un codice deontologico, in quest'epoca di rivolgimenti nel Paese, lanciasse un messaggio innovativo, invitando la categoria a non ripiegarsi su se stessa.

La crisi dell'Italia, infatti, troppo spesso identificata esclusivamente con il declino di una classe politica, nasce anche dai peccati omissivi dei ceti professionali che, troppo disinteressandosi della politica, del sociale, della promozione culturale, si sono lasciati assorbire in toto dal lavoro e dal guadagno.

Non è sufficiente imporre all'interno un codice etico se non si contribuisce a creare, all'esterno, valori ed ideali capaci di sopraffare la schiavitù del lavoro, la brama di profitto, la mercificazione degli individui e dei sentimenti, lo specialismo esasperato, l'eclissi della solidarietà, che di quel codice etico farebbero rapidamente polpette.

Ringraziandoti per l'attenzione ed invitandoti a ravvivare il dibattito con le tue opinioni, ti saluto cordialmente

Remo Bassetti - notaio in Torino



### La replica di Gianfranco Re

Caro Bassetti,

desidero esprimere le mie considerazioni sulla lettera da Te recentemente inviata a tutti i notai di questo distretto, nè ritengo di potermene esimere.

**IMPEGNO** - La prima è indubbiamente positiva e si manifesta nel plauso ad un collega che ha a cuore i problemi della categoria e sottrae tempo ad occupazioni diversive per meditarvi e tentarne una diagnosi scritta.

**FRAINTENDIMENTO** - Ma la diagnosi prende le mosse da una premessa - mi pare - sbagliata. Si vede che io non riesco ad esprimere il mio pensiero, perchè, se così non fosse, la parafrasi che fai della mia relazione annuale mi indurrebbe a credere che Tu abbia letto quella di un altro presidente.

Secondo me, dalla mia relazione emerge un altissimo concetto del Notariato e dei notai nel loro complesso.

E' proprio a fronte di tanto concetto che maggiormente svettano e vanno stigmatizzate le deviazioni. Le pennellate descrittive che dai (...decadimento della professione notarile... anonimo e grigio burocrate... atti carenti e



sciatti... arido e spregiudicato affarista... dumping... un sacco di soldi senza fare nulla...) sono tutte Tue e vanno a comporre un deprimente quadro al quale non ho apposto io la firma.

Vero che tale quadro Tu attribuisce alla pubblica opinione, ma per costruirlo non prender le mosse da affermazioni che io non ho mai fatto, anzi.

**DISINCENTIVAZIONE** - Tu mostri di credere (e vuoi far credere) nell'equazione: "grosso" notaio = bravo notaio. Nel senso che il notaio quanto più è bravo tanto più ha lavoro.

Nessuna peggior mistificazione: perchè la bravura è solo uno e, non il più cospicuo, dei canali per l'acquisizione della clientela; perchè non vi sono meno notai bravi tra i piccoli che tra i grossi. Una riprova? Qui da noi (ma anche altrove) certa clientela distingue il notaio "per vende" da quello "per catè".

Con ciò intendendosi che il notaio "bravo" per vendere è quello sbrigativo, non troppo imparziale, sufficientemente elastico nell'apprestamento delle garanzie alla parte acquirente.

Ma quando si compra bisogna andare da un notaio bravo sul serio. E, come Tu sai, il costruttore fa molti più atti di vendita che di acquisto.

Solo la Tua giovane anzianità induce la certezza della Tua buona fede nell'affermare l'equazione.

E' quindi spuntata la lancia che spezzi a favore della libera corsa al repertorio.

La limitazione, in realtà, c'è già: è nella legge notarile, è nella fisiologia della figura del notaio così come codificata. Rispettando la legge non si può fare più di tanto e - reciprocamente - basterebbe riuscire a far rispettare la legge per impedire certe iperboli. Del resto, è "vox populi" che in qualche grande studio nei periodi caldi non si leggano gli atti pubblici. E' sufficiente che la "vox" diventi prova nelle mani di un giudice disciplinare (o penale) - e che la cosa si risappia - per calmierare qualche grosso repertorio.

La spiegazione, poi, del fatto che altri ordini professionali siano molto più tolleranti del nostro in merito all'illecita concorrenza è sì, come dici Tu, semplice, ma diversa da quella da Te ipotizzata: la professione del notaio - buon per noi - si distingue da tutte le altre libere professioni proprio per la maggior sensibilità all'apprezzamento dell'illecito e per il maggior avanzamento della soglia dell'illecito stesso.

**"ZAVORRA"** - A titolo individuale, ciascuno è libero di credere nell'opportunità di abbandonare protesti e autoveicoli. Ma gli organi rappresentativi del Notariato non possono adottare in materia un comportamento ispirato a leggerezza. Tale potrebbe essere, in un paese di arraffatutto, l'abbandono di settori di lavoro che possono anche essere - e prevalentemente sono - affrontati dai notai con professionalità e correttezza e nei quali l'intervento notarile offre al pubblico degli utenti maggiori garanzie rispetto a quello di qualunque altro pubblico ufficiale. Tanto più che le ventilate nuove competenze in materia di volontaria giurisdizione sono ancora tutte da acquisire.

**ATTI "DI MASSA"** - Non bisogna avere della libera professione un'idea onirica, in quanto assoluta. La libera professione è invece, come in generale la libertà, un concetto relativo e finito. Il notaio è veramente libero professionista quando ha attorno a sè notai altrettanto liberi. Qui si radica, e non in risibili pruriti collettivistici, l'intervento per la gestione consiliare degli incarichi relativi allo smobilizzo dei grandi patrimoni immobiliari pubblici, intervento che verrà dosato con grande parsimonia esclusivamente nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 93 n. 1 della Legge Notarile.

**NOTAIO "NAZIONALE"** - Ovvero il notaio corsaro. Già me li vedo, jet e ventiquattrore, svariare dalle nevi rosa delle Dolomiti al mare viola di Lampedusa. E, traverso gli oblò di quei jet, intravvedo le solite facce.

**FINALINO** - Al di là, comunque, d'ogni possibile dissenso, la Tua lettera ha il pregio delle buone intenzioni. Un tennista del passato, a chi dalle gradinate lo beccava per un difficile colpo fallito o per un impossibile ricupero

mancato, porgeva la racchetta come a dirgli: provaci tu. Così io invito Te. C'è molto da fare, per il Consiglio Notarile, per la Scuola di Notariato, per il Consiglio Nazionale.

Potrai, tra l'altro, fare proposte concrete per metter mano ad una - sacrosanta, hai ragione - revisione della Legge Notarile: anche se a me non dispiace poi tanto quel "notaro" vecchia maniera e comunque lo preferisco assai al notaio "scaltrò" del Tuo modello.

Con colleganza

Gianfranco Re - notaio in Moncalieri



### Riflessione sui "verbali" e sui notai di Giuseppe De Stefano

Forse incrementando la delusione che traspariva nel numero di maggio u.s. circa i "verbali" delle assemblee collegiali, provo a trasmettere la relazione di un notaio "assente" alla riunione.

Scena: Collegio Notarile di... (uno qualsiasi).

Atto I: arrivano alla spicciolata (molto alla spicciolata) un numero di colleghi molto ridotto. Saluti caramellosi in atmosfera da elezioni; sono assenti gli assenti di sempre e qualcuno in più.

Atto II: mentre l'immarcescibile, galantuomo ed eterno Presidente svolge la sua gattopardesca relazione d'altri tempi, gli occhi di ciascuno cadono distrattamente (!) su un piccolo ed innocente foglio (Prospetto degli onorari percepiti dai notai del Distretto): confronti, espressioni sbigottite, lampi di soddisfazione negli occhi dei vincitori del campionato.

Atto III: si parla del più e del meno (i soliti lamenti e non altro), salvo beninteso il doveroso omaggio al Conservatore RR.II o Arch. Not. passato ad altro incarico.

Atto IV: rinnovo cariche (leggasi conferma o, al più, alternanza tra colleghi associati). Saluti e baci.

Quello di cui non si è discusso?

- assunzione di serie posizioni contro il lassismo della P.A. locale (cioè smettere di pagare il trasporto in Conservatoria, pretendere la presenza negli Uffici, comprare cartelline per il Tribunale, mettere noi timbri e marche, preparare lettere, arrivare alle 8 altrimenti non si registra o registra solo chi fa il regalo a Natale, ecc...);

- adozione di delibere di "pressione" verso il nostro latitante CNN per spingere verso l'allargamento delle nostre competenze (divisioni giudiziali, separazioni tra coniugi...) e per spingere all'azione nei confronti della P.A. (che funzioni e non pretenda da noi che funzioniamo ulteriori sanzionatissimi compiti da Ispettori del fisco);

- organizzare qualificanti incontri aperti ad altre categorie (cerchiamo di smettere di essere quelli che firmano e basta);

- della posizione sempre più inaccettabile del Conservatore dell'Archivio;

- assunzione di atteggiamenti comuni su questioni come condono o frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari;

- adozione di delibere che (magari in attesa di soluzioni più radicali) sollecitino - se non possono obbligare - l'indicazione negli atti della provenienza ventennale;

- doveva il Consiglio sentire il Collegio prima di deliberare una discutibile ripartizione degli atti IACP?

- perchè l'idea dell'associazione per le auto non è stata mai neppure presa in considerazione?

- perchè attendiamo da lungo tempo una tariffa finalmente aggiornata?

Ci sono due semplici risposte:

- 1) nella confusione c'è chi marcia e vuol continuare;
- 2) gli assenti hanno sempre torto.

Giuseppe De Stefano - notaio in Castiglion Fiorentino

### Pensieri a caldo e pensieri a freddo

Quando l'ultimo numero di Federnotizie è giunto qui a Padova l'eco del risultato dell'assemblea distrettuale di febbraio era tutt'altro che spento ed i brevi appunti che avevo mandato sull'andamento di essa, hanno suscitato reazioni negative ad una riunione che, casualmente, si teneva proprio quel giorno.

Mi sia quindi consentito di tornare sull'argomento.

In previsione di un'assemblea troverei naturale, avendo delle critiche o delle proposte da fare e volendo appoggiare determinate candidature, cercare per tempo di coagulare su di esse il massimo consenso. Quanto meno troverei naturale esporle in sede di assemblea, allorchè sia chiaro che i giochi oramai sono fatti.

Sono perciò rimasto sorpreso e perplesso di come invece sono andate le cose quest'anno ed ho cercato di ipotizzare le diverse ragioni che possono avere portato a quel risultato, ma soprattutto che hanno indotto a seguire una procedura così riservata.

Una di queste possibili motivazioni era quella che ho riportato nelle mie note; un'altra - più semplice - è stata successivamente più volte ed in diverse sedi ribadita dai neo eletti e dai loro elettori, il desiderio di rinnovare i componenti il Consiglio per creare una rotazione affidando inoltre ai neo eletti il compito di curare un più stretto collegamento tra consiglio e collegio, coinvolgendo maggiormente tutti i colleghi in un più intenso interscambio di informazioni e di rendere il Consiglio un riferimento più immediato per dibattere e risolvere i mille problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare.

Si potrà obiettare che c'è scarsa coerenza tra le istanze manifestate e le procedure seguite, che non c'è proporzione tra i mezzi usati e gli scopi voluti, che è un programma un po' generico e scarso di contenuti. Ma forse ciò dipende anche da noi che per troppo tempo non abbiamo dato ai colleghi sufficiente, doveroso spazio.

Comunque è una motivazione che adesso anch'io trovo plausibile. In effetti proprio le vicende di questa assemblea, mi hanno mostrato quanto è scemato in questi anni il dialogo tra i colleghi ed il Consiglio e di ciò, come Consigliere, me ne faccio carico.

E se l'ingresso di nuovi consiglieri mira a creare un maggior collegamento ed una maggiore solidarietà tra i colleghi, se il loro apporto (e gli inizi - qui a Padova - sono in tale senso) serve a favorire un maggiore scambio di idee tra i notai del distretto, se riescono ad avere - insomma - una funzione catalizzatrice, ben vengano nel Consiglio, vi portino il loro entusiasmo e la loro voglia di fare; se si vuole arrivare ad una maggiore rotazione ciò mi trova perfettamente d'accordo; si estenda la prassi di non rieleggere i consiglieri per più di due trienni consecutivamente.

Detto questo penso però che i membri dei Consigli Notarili (non solo di Padova) debbano occuparsi anche di altri problemi, che non riguardano solo i singoli distretti, ma tutta la categoria.

E con questo cerco di spiegare perchè nel commentare l'esito dell'assemblea

di febbraio, l'altra volta ho trascurato le considerazioni che ho espresso oggi, per sottolinearne altre.

Colgo sempre più tra i notai un diffuso disagio per l'insofferenza dell'opinione pubblica per la nostra categoria. Proposte di legge all'esame del Parlamento e norme che hanno completato regolarmente il loro iter, cronache dei giornali, trasmissioni televisive, sempre più intensi contatti con il mondo economico e commerciale anglosassone e con le loro abitudini diverse dalle nostre: tutto sembra mirare a screditare e soffocare la nostra categoria. Molti di noi si chiedono se ha ancora un senso il notaio nel mondo d'oggi e quale. Io penso di sì, anche se è un compito più difficile poichè i rapporti umani sono compressi a favore dei rapporti economici, poichè tutto viene monetizzato. E la nostra funzione è ancora e più che mai quella che ci viene attribuita dalla Legge del 1913: dare certezza. Non la certezza formale del documento, ma la certezza sostanziale del negozio giuridico, che si traduce nella più adeguata composizione degli interessi e delle volontà delle parti, nella tutela del contraente debole - nel rigoroso rispetto del principio della terzietà - nell'assunzione di qualificanti responsabilità per la salvaguardia di pubblici interessi meritevoli di tutela. Dobbiamo riacquistarci la fiducia della gente, perchè si torni a dire "è fatto dal notaio, è fatto bene". In un mondo confuso come quello attuale la gente ha bisogno di certezze. Se non diamo quelle, siamo solo un fastidioso costo in più da eliminare quanto prima.

Se ci convinciamo che questo è il nostro obiettivo, allora molti dei problemi che oggi andiamo dibattendo, dalla deontologia alla concorrenza sleale, alla struttura della nostra tariffa troverebbero una più facile e coerente soluzione.

Influenzato da queste considerazioni, che spesso mi tornano alla mente e pensando che servissero non già per una cronaca dell'assemblea distrettuale, ma come spunto per tue più generali riflessioni, anche in considerazione del diverso osservatorio in cui tu ti trovi, tra le possibili spiegazione dell'andamento dell'assemblea, nei primi appunti che ti ho inviato, ho evidenziato dunque talune considerazioni che invece, ad un più meditato esame ed alla luce di successivi scambi di idee, ho preferito passare in secondo piano.

Da allora, infatti, come accennavo, qualcosa sembra cambiare. E' presto per dare un giudizio definitivo, ma sono riprese riunioni periodiche da un po' di tempo interrotte per mancanza di partecipanti, tutte con uno svolgimento molto vivace e sembra instaurarsi anche tra i singoli colleghi un diverso rapporto. Se son rose fioriranno.

Anche in relazione a quel lapidario commento alle cronache delle assemblee, pubblicate sull'ultimo numero di Federnotizie, mi pareva doverosa questa "seconda puntata"!

Giovanni Battista Todeschini - notaio in Padova



## **IL COSIDDETTO DISEGNO DI LEGGE MANCINO: PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE**

*I tre brevi studi che seguono sono stati realizzati (rispettivamente da Luciano Amato, da Fulvio Bidello e da Giuseppe di Transo) a brevissima distanza l'uno dall'altro, ma non per caso.*

*Durante l'ultima assemblea dei delegati di Federnotai, svoltasi a Torino il 22 maggio scorso, si venne a conoscenza che l'esame del provvedimento in questione, affidato in sede deliberante alla Commissione Giustizia della Camera, era stato momentaneamente sospeso, in attesa del parere della Commissione Finanze; si seppe anche che in commissione erano emerse perplessità sull'opportunità del provvedimento del quale non si riusciva a comprendere le ragioni di fondo. La Commissione aveva perciò fatto conoscere il desiderio di poter avere in tempi brevi un parere per così dire "chiarificatore" della nostra categoria che in qualche modo giustificasse il disegno di legge.*

*L'Assemblea deliberò quindi di affidare a tre colleghi la stesura del parere richiesto, incaricando Gianluigi Bailo e lo stesso presidente Bellecca di coordinarne i risultati. Ecco quindi spiegato il perchè di tre punti di vista, tra l'altro non del tutto coincidenti, sullo stesso argomento, per di più su un provvedimento di legge ancora non definitivo: se vogliamo, una novità assoluta.*



### **L'opinione di L. Amato**

#### **1. PREMESSA**

Il testo del Disegno di Legge di iniziativa del Ministero dell'Interno, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 1993, intende modificare in modo sostanziale la vigente normativa in tema di cessione di partecipazioni in società di capitali e di persone, nonché di cessione di aziende e di suoli, al fine di realizzare una più completa tutela delle società e delle aziende commerciali dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

La categoria notarile ha già espresso in varie sedi l'apprezzamento per la celerità e l'impegno del Ministero nel portare a rapidissima approvazione il Disegno di Legge, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, ricordando con soddisfazione che l'iniziativa del Ministero ha fatto seguito al Convegno organizzato dalla "FEDERNOTAI", di concerto con il Consiglio Nazionale del Notariato, sul tema "Notariato ed ordine pubblico", e svoltosi a Capri il 18 settembre 1992. In particolare, è degna di nota la riuscita e fattiva collaborazione tra il Ministero e i massimi organi della categoria notarile, evidenziatisi durante numerosi incontri svoltisi nel corso dell'ultimo trimestre del 1992; sarebbe anzi auspicabile che anche in futuro la categoria notarile possa trovare da parte degli organi di Governo la medesima disponibilità a collaborare nell'elaborazione di norme di legge che coinvolgano il Notariato in prima linea.

Va quindi sottolineata la completa disponibilità e l'impegno del Notariato, pur nell'aggravio delle incombenze ad esso affidate, a contribuire in modo costruttivo alla piena realizzazione degli obiettivi che il Disegno di Legge persegue.

#### **2. MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO**

E' indubbio che il provvedimento in esame comporterà per il Notariato nuove incombenze, e che da queste ultime potranno ad esso derivare nuove fonti di

reddito.

E' anche vero, però, che l'attribuzione ai notai di nuovi compiti (da cui discendono, tuttavia, nuove responsabilità) è perfettamente in linea con una tendenza da lungo tempo diffusa, corrispondendo ad esigenze assai sentite. Da un lato, quella di affidare ad essi l'esecuzione di compiti che lo Stato non riesce più a svolgere con la dovuta celerità (si veda, ad esempio, la proposta di trasferire ai Notai competenze in tema di incanto nelle espropriazioni immobiliari oppure in tema di separazione tra coniugi e di definizione dei rispettivi rapporti patrimoniali); dall'altro, quella di affidare ad un pubblico ufficiale (che, in quanto tale, ne risponde verso la collettività) che è anche libero professionista (e, in quanto tale, risponde contrattualmente della sua prestazione) lo svolgimento di alcune attività e dei conseguenti controlli, assicurando il rispetto, altrimenti difficilmente verificabile, di norme le più varie e disparate (ad esempio, in materia di urbanistica, di funzionamento dell'anagrafe tributaria, di aggiornamento del Catasto, di realizzazione della pubblicità delle vidende immobiliari, di tassazione delle plusvalenze sul trasferimento di titoli e quote societarie, ecc.).

E' ormai documentato che le forme di delinquenza organizzata così diffuse e ramificate in Italia fondano la loro stessa sopravvivenza e ragione d'essere sugli impieghi, in apparenza leciti, dei capitali conseguiti illecitamente; riuscire, quindi, a stroncare (o almeno rendere via via più difficoltoso e rischioso) il c.d. "riciclaggio del denaro sporco" significherebbe assestare un colpo di straordinaria efficacia all'attività della delinquenza organizzata. Ora, gli impieghi di investimenti immobiliari sono controllabili attraverso la pubblicità immobiliare (attuata con le Conservatorie dei Registri Immobiliari e gli Uffici Catastali); ciò che finora sfuggiva, quasi totalmente, ad ogni controllo era invece l'impiego di capitali a fini di investimento in aziende commerciali ed in Società di qualunque genere, in particolare quelle "anonime", cioè le S.R.L. e le S.P.A., per le quali l'appartenenza alla compagine societaria è desumibile solo dal libro dei soci, che non è pubblico. Orbene, il provvedimento in esame appresta dei meccanismi pienamente idonei a conseguire il risultato che il Ministero dell'Interno si propone.

Altro discorso, piuttosto, è quello di rendere utilizzabili con immediatezza i risultati di questa attività di "pubblicità" degli impieghi di capitale; a tal fine, il notariato ritiene che la soluzione sia molto più vicina di quanto non sembri.

Si tratta da un lato di rendere accessibili, anche a fini di pubblica sicurezza, gli archivi meccanografici dell'Anagrafe Tributaria (ai quali, grazie al provvedimento in esame e quindi attraverso la registrazione che il notaio è tenuto ad effettuare in termine fisso, cioè entro soli venti giorni dal ricevimento dell'atto, affluiranno anche altri dati, finora non controllabili); dall'altro, di realizzare finalmente il registro delle imprese previsto dal Codice Civile, utilizzando l'archivio meccanografico delle Camere di Commercio ed abbandonando invece l'obsoleto sistema cartaceo delle Cancellerie Società dei Tribunali, la cui consultazione, ai fini di cui si discorre, è assai difficoltosa (per non dire spesso impossibile) e, inoltre, del tutto inutile, in quanto possibile non sulle persone ma solo sulle società.

### 3. PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

Il provvedimento in esame prevede nuove trascrizioni di atti e documenti nei Registri delle Cancellerie dei Tribunali (art. 9 del D.d.l.); ciò renderà ancora più complicata e difficile la ricerca delle informazioni trascritte, sia per quelle rese obbligatorie da norme vigenti che per quelle previste dal Disegno di Legge in esame. D'altra parte, un archivio esclusivamente cartaceo, il quale permette oltre tutto la ricerca, mediante indici, solo per denominazione della Società, mal si presta ad un controllo efficace e moderno, che non può prescindere da una ricerca per nomi di soci e/o amministratori, sia a fini di controlli di polizia che di verifiche tributarie. Nel contempo informatizzare il registro delle società tenuto dai Tribunali si palesa estremamente costoso in termini di tempo e di investimenti necessari, oltre

che assolutamente inutile, dato che il registro ditte tenuto dalle Camere di Commercio è già da tempo interamente ed efficacemente meccanizzato ed interrogabile anche mediante Videotel, sia attraverso la denominazione sociale che attraverso i nomi dei soggetti.

Si rileva in secondo luogo che la previsione dell'obbligo per i notai di trasmettere alle Questure competenti copie di alcuni atti (art. 7, comma 1°, del D.d.l.) e dati relativi ad altri atti (art. 7, comma 2°, del D.d.l.) determinerà per gli uffici destinatari l'onere di esaminare, catalogare e conservare un numero prevedibilmente assai elevato di atti notarili o di comunicazioni redatte in modi non omogenei. Questo mentre i dati ricavabili dai suddetti atti e comunicazioni sono già disponibili, per tutti gli organi della Pubblica Amministrazione, mediante la semplice interrogazione a videoterminale del centro di elaborazione dati dell'Anagrafe Tributaria (al quale affluiscono al momento della registrazione degli atti medesimi, obbligatoria per i notai nel termine di venti giorni dalla stipulazione). Pertanto la creazione di una nuova banca dati, oltre ai costi ed ai tempi che richiederà la sua realizzazione, si risolverà in una inutile sovrapposizione di archivi, con aggravio di costi e dispendio di energie sia per i pubblici ufficiali tenuti a trasmettere i dati sia per i funzionari tenuti a catalogarli.

Per il caso in cui si volesse comunque creare la nuova banca dati a fini di pubblica sicurezza, si potrebbe a tale scopo imporre ai notai, con l'art. 7 del citato D.d.l., di trasmettere alle Questure, in luogo della copia dell'atto o di una generica comunicazione, **copia del mod. 69** (richiesta di registrazione ad uso dell'Anagrafe Tributaria), il quale contiene tutti gli elementi utili per la precisa individuazione dei soggetti tra cui è intercorso il negozio, il loro codice fiscale, l'individuazione precisa del soggetto cedente e del soggetto cessionario, il tipo di contratto (espresso sia per esteso che con un codice numerico o alfanumerico di facile interpretazione e memorizzazione), il corrispettivo pattuito, la data del contratto e il suo numero di repertorio, il nominativo del notaio. E' da rilevare, infatti, che la copia del citato mod. 69 si presta in maniera ottimale alla completa e rapida acquisizione e memorizzazione dei dati in esso contenuti, mediante utilizzo di apparecchiature (costituite da un lettore ottico, c.d. "scanner", associato ad un "personal computer") già disponibili sul mercato con costi accessibili.

Si propongono pertanto le seguenti **modifiche al testo del D.d.l.** in esame:

1. All'art. 9 la soppressione delle parole comprese tra "presso" e "giorni" di modo che la norma preveda che "la denuncia... deve essere effettuata... nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria e artigianato".

2. La soppressione, nell'art. 7, dell'intero comma 1. e del comma 2. fino a "indicato". La norma potrebbe (con gli opportuni adattamenti) iniziare con le parole "Qualora sulla base..." e terminare con le parole "la richiesta".

3. In subordine a quanto indicato al precedente punto 2. ed in alternativa al medesimo, la modifica dell'art. 7 nel modo seguente:

"Art. 7 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai notai di inviare al questore territorialmente competente, nei venti giorni successivi al deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, **copia integrale del mod. 69 (richiesta di registrazione - anagrafe tributaria) presentato al momento della registrazione degli atti di trasferimento**, di cui agli artt. 2479 e 2556 del Codice Civile, nonchè degli atti di trasferimento di terreni (rectius, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria), **da essi ricevuti od autenticati**".





### L'opinione di F. Bidello

La normativa che si esamina è stata fortemente voluta dall'attuale Ministro dell'Interno On.le Mancino il quale, nel partecipare al Convegno organizzato a Capri nel settembre scorso dalla Federnotai sul tema "Il notariato e l'ordine pubblico", estemporaneamente manifestò l'idea che anche i notai potessero rendersi utili, nella loro veste di pubblici ufficiali, nella finalmente dichiarata lotta alla criminalità organizzata.

Detta idea si è tramutata in pochi mesi in un testo di legge già approvato in sede governativa ed attualmente all'approvazione delle Camere dove ha ricevuto il placet della Commissione Giustizia.

Ora, le considerazioni da fare sul testo di legge come proposto sono di duplice natura: politica e tecnico-giuridica ed entrambe con aspetti positivi e negativi.

#### Considerazioni di natura politica

##### a) Aspetti negativi.

E' evidente che la legge in esame, essendo stata voluta e messa a punto dal Ministero dell'Interno che ha quindi predisposto i meccanismi sia di funzionamento che di controllo (attraverso gli Uffici delle Imprese e le Questure), è norma sostanzialmente di polizia che indiscriminatamente andrà a colpire di fatto tutti i cittadini, sospetti di attività illecite e non, che opereranno, in particolare, in un settore economico (cessioni di quote sociali e trasferimenti aziendali) finora non soggetto a formalità o controlli, con ciò incidendo in qualche modo sulla libertà delle contrattazioni e procurando, peraltro, un costo sociale ed economico.

##### b) Aspetti positivi.

Pur con i limiti suddetti la legge permetterà di sottoporre a controllo la maggior parte delle attività di riciclaggio del denaro sporco da parte della criminalità organizzata che sempre più investe gli ingenti guadagni illeciti in attività lecite, anche in virtù della mancanza di strumenti di controllo adeguati; è ovvio che l'efficacia della legge dipenderà dall'efficienza degli strumenti di controllo che, se adeguati, consentiranno un censimento delle attività ma soprattutto delle persone che vi operano, consentendo finalmente interventi repressivi sui patrimoni illeciti.

#### Considerazioni di natura tecnico-giuridica

L'articolato della legge in esame introduce l'intervento notarile in tutti gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata e di trasferimento di aziende e, quindi, prevede norme attuative della pubblicità di tali atti e di altri avvenimenti (successioni) e, poi, una serie di adempimenti e comunicazioni a carico dei notai (relativamente alle cessioni delle quote sociali, del trasferimento delle aziende e dei terreni) e dei Sindaci dei Comuni (relativamente al rilascio delle autorizzazioni amministrative ed al trasferimento della gestione o della titolarità di imprese commerciali).

Ora, il testo della legge, strettamente dal punto di vista della formulazione, almeno ad un primo esame, sembra abbastanza chiaro e corretto non dando particolari problemi di lettura o di interpretazione a parte qualche ovviabile sbavatura come, ad esempio all'art. 1, comma 2, là dove la cessione di quota sociale sembra debba o possa risultare soltanto da atto con sottoscrizione autenticata non prevedendosi che la cessione possa anche risultare da atto pubblico (ad esempio atto contenente più convenzioni ovvero in cui intervengono parti che richiedono la redazione della forma pubblica).

##### a) Aspetti negativi.

La legge, quindi, potrebbe essere oggetto di critica più che altro dal punto di vista sia della utilità ed opportunità sia della efficacia.

Dal primo punto di vista, infatti, potrebbe essere integrabile l'art. 3 che prevede la vidimazione straordinaria del libro soci, aggiungendo all'attuale testo "là dove l'ultima vidimazione ordinaria sia anteriore a 30 gg. dall'en-

trata in vigore della presente legge". Questa integrazione, in special modo in relazione al periodo dell'anno in cui entrerà in vigore la legge, potrebbe evitare la richiesta vidimazione straordinaria con tutti i conseguenti risparmi di tempo e di costi.

Relativamente ai trasferimenti dei terreni, poi, la comunicazione potrebbe limitarsi ad alcuni soltanto dei trasferimenti in funzione della natura, della superficie, del prezzo, evitando di dover segnalare il trasferimento di terreni non costituenti indici di pericolosità (piccoli appezzamenti agricoli e/o non edificabili); in particolare, poi, le comunicazioni potrebbero limitarsi ai trasferimenti a titolo oneroso o, almeno, con esclusione delle donazioni tra parenti (ad es. in linea retta entro il secondo grado).

Le maggiori critiche alla legge si potrebbero muovere, invece, dal punto di vista della sua reale efficacia considerando che la pubblicità degli atti è affidata attualmente alle cancellerie commerciali dei tribunali e che il controllo è affidato alle questure territorialmente competenti (anche se forse sarebbe meglio che il "territorialmente" di cui all'art. 7 vada riferito - vista la finalità della legge - alle questure di residenza della parte cessionaria-acquirente, anche se questa interpretazione potrebbe comportare alcuni problemi per il notaio obbligato (ma non, peraltro, "sanzionato!") e non, invece, alla società (comma 1) ovvero al terreno (comma 2) come si evince dal testo proposto.

b) Aspetti positivi.

Se, invece, si considera la legge in prospettiva futura anche prossima, vista l'improvvisa spinta governativa in senso positivo, essa - relativamente alla pubblicità - fa riferimento al registro delle imprese, che dopo cinquant'anni dall'entrata in vigore del codice sembra finalmente stia per essere istituito a breve, sperabilmente presso la CCIAA o, comunque, con l'adozione di strutture meccanizzate e telematizzate che consentano un'efficace acquisizione dei dati ed un'altrettanto efficace e rapida utilizzazione degli stessi.

Rimane, forse, più opinabile l'efficacia del controllo affidato alle questure, salvo che anch'esse vengano a breve attrezzate con analoghe strutture di acquisizione e utilizzazione dei dati; in considerazione delle finalità della legge sarebbe, comunque, preferibile prevedere un organo di controllo centrale quale la D.I.A. che, essendo di recente istituzione e costituita proprio per meglio combattere la criminalità organizzata, dovrebbe essere attrezzata con i mezzi adeguati al raggiungimento dei propri scopi.

Nell'ottica della maggiore efficacia della legge, almeno relativamente all'acquisizione dei dati da parte degli organi preposti alla pubblicità ed al controllo, sarebbe auspicabile, inoltre, che il notaio trasmettesse non le copie integrali degli atti, ma moduli predisposti per la lettura ottica contenenti tutti i dati, oggettivi e soggettivi, necessari e sufficienti al raggiungimento degli scopi della legge stessa, evitando così l'accumulo di documenti cartacei che richiederebbero una laboriosa ed inutile attività di materiale raccolta di dati da parte degli uffici preposti.

#### Conclusioni

Se scopo delle suffatte considerazioni (da confrontare e concertare con altre) è di arrivare ad esprimere un parere della categoria notarile sulla legge in via di approvazione, non si può non tener conto che tale parere debba essere essenzialmente di contenuto politico, in considerazione dell'evidente momento di emergenza politico-sociale in cui la legge stessa viene proposta. A mio avviso, quindi, pur considerati gli enunciati aspetti negativi della legge sia dal punto di vista politico, sia da quello tecnico-giuridico, ritengo che, onde evitare inevitabili lungaggini nell'iter parlamentare in caso di proposizione di emendamenti, si debba esprimere un giudizio positivo all'approvazione dell'attuale testo, con ciò riconoscendo prevalenti gli aspetti positivi della legge sia dal punto di vista politico, mediante la realizzazione di un ulteriore e concreto strumento di lotta alla criminalità organizzata, sia dal punto di vista tecnico-giuridico, mediante la pronta realiz-

zazione di moderni ed efficienti strumenti di pubblicità e di controllo che rendano di fatto efficace la legge come mezzo di lotta (che potrebbero essere, se velocemente ed adeguatamente organizzati, quelli già previsti dalla legge), apportando, poi, le opportune modifiche tecniche che sembreranno più opportune e che il notariato dovrà collaborare ad evidenziare ed a fare apportare.

Fulvio Bidello - notaio in Verona



### L'opinione di di Transo

Il disegno di legge muove dall'idea di costituire strumenti idonei a dare alle autorità dello Stato un controllo continuo e - per quanto possibile - semplice sulla titolarità delle quote di partecipazione a società, delle aziende e dei terreni.

Le considerazioni che qui si espongono prescindono da una valutazione di carattere politico più generale: compete solo al Governo e al Parlamento dare un giudizio sulla situazione in cui ci troviamo e verificare se è opportuno che lo Stato accresca i meccanismi di conoscenza sugli atti che comportano spostamenti di ricchezza.

La valutazione quindi del contenuto del disegno di legge tralascia quest'aspetto della questione, ma, considerata qual è l'esigenza che esso si propone di soddisfare e tenuto conto che comunque la nuova normativa comporterà nuovi adempimenti e nuovi oneri, vuole verificare:

- che i meccanismi introdotti siano funzionali agli obiettivi proposti;
- che non vi sia un aggravio di costi o che questo sia comunque contenuto al massimo.

Sotto il primo profilo il disegno di legge fa ricorso ad una serie di strumenti destinati a dare pubblicità a certi atti presso uffici già esistenti o ad effettuare comunicazioni o a provvedere alla vidimazione di libri; i nuovi adempimenti riguardano più precisamente:

- il REGISTRO DELLE IMPRESE, presso il quale dovranno essere depositati gli atti di trasferimento, anche mortis causa delle quote di SRL (art. 2479 e 2479 bis c.c.), l'elenco dei soci delle SPA (da depositare annualmente unitamente al bilancio (art. 2435 co. 3° c.c.) e gli atti di trasferimento di aziende (art. 2556 c.c. e art. 9 dis. legge);
- la QUESTURA, presso la quale i notai devono comunicare gli estremi essenziali relativi agli atti di trasferimento di quote sociali di SRL, di aziende commerciali e di terreni (art. 7 dis. legge);
- è poi prevista, evidentemente per ragioni di certezza, una VIDIMAZIONE STRAORDINARIA dei libri soci delle SRL entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 3 dis. legge).

Anzitutto una breve considerazione su quest'ultima formalità: sembra veramente superfluo sottoporre le società ad un adempimento straordinario di costo non trascurabile, giacchè lo stesso risultato sarà possibile conseguire con la vidimazione ordinaria e l'incertezza relativa al breve periodo scoperto non dovrebbe costituire motivo di particolare preoccupazione.

Quanto agli altri adempimenti, essi riguardano principalmente situazioni collegate alle imprese, con la sola eccezione per l'adempimento della comunicazione dei trasferimenti dei terreni. Con riguardo a questa comunicazione, già in passato più volte e da ultimo alla tavola rotonda di Capri indetta da FEDERNOTAI i notai, nel ribadire la loro più completa disponibilità a fornire ogni forma di collaborazione idonea a fornire ulteriori elementi allo Stato nella lotta alla criminalità, ebbero a dolersi della moltiplicazione e del-

l'accavallamento di comunicazioni relative a fatti ed atti già facilmente conoscibili dalla pubblica amministrazione perchè risultanti da pubblici registri; è quanto già accade per le comunicazioni delle cessioni di fabbricato (che il proprietario deve fare all'autorità locale di pubblica sicurezza), per quella della vendita di terreni (che il notaio deve fare al Comune) e per le comunicazioni effettuate dalle banche per le operazioni di importo superiore a lire 20.000.000=; vi è infatti il sospetto che questi dati, lungi dal confluire in una banca adeguatamente gestita, vengano accantonati alla rinfusa.

Più in generale è da chiedersi se, là dove vi è un registro pubblico in cui vengono annotati tutti gli atti relativi ad un certo tipo di negoziazioni, sia opportuno o utile sovrapporvi un secondo registro, che è - tra l'altro - meno affidabile del primo giacchè l'eventuale omissione di comunicazione non comporta pregiudizio agli effetti civilistici.

Ora tutti gli atti di trasferimenti immobiliari sono sollecitamente annotati nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari, molte delle quali sono già meccanizzate e consultabili anche con sistemi telematici e, come si augura FEDERNOTAI, la meccanizzazione dovrebbe estendersi in tempi brevi su tutto il territorio nazionale.

Inoltre dall'anagrafe tributaria sono desumibili dati relativi a tutti gli atti registrati ed è perciò possibile in brevissimo tempo ottenere tutti i dati che interessano con richieste che possono riguardare ogni contribuente sulla base del suo codice fiscale, ovvero con richieste che consentano analisi in base al tipo di atto secondo il codice negozio che va indicato in ogni modello allegato alla registrazione.

Qualora comunque si ritenga opportuno far ricorso ad una nuova banca dati direttamente presso la questura sulla scorta degli elementi forniti dai notai in occasione dei singoli atti, ciò sarebbe facilmente possibile e non comporterebbe sostanziali aggravii di spesa per l'utente; sarebbe comunque opportuno predisporre quanto necessario per una gestione adeguata e funzionale dei dati stessi.

Quanto infine agli atti relativi alle imprese, anche qui la cancelleria del tribunale e la camera di commercio già forniscono una serie di dati e di indicazioni e il disegno di legge Mancino tiene in grande considerazione questa forma di pubblicità, tant'è che l'estende ai trasferimenti di quote di SRL e di aziende.

Anche qui, quindi, vi sono dei dubbi sull'opportunità di una duplicazione quale sarebbe la comunicazione alla questura.

Si tenga poi presente che è in avanzato stadio l'approvazione di una legge che dovrebbe finalmente introdurre il registro delle imprese come previsto dal legislatore del 1942, per cui sarebbe automaticamente realizzata la pubblicità anche per i trasferimenti di aziende.

Non è invece prevista da alcuna disposizione vigente la pubblicità per la cessione delle quote delle SRL; qualora si ritenga necessario realizzare questo risultato, lo strumento del deposito con atto autenticato da notaio appare senz'altro l'unico idoneo a garantire certezza ed autenticità all'atto, ma è opportuno, specie nella presente congiuntura economica, evitare che ciò si risolva in un ingiustificato aggravio di spese per le imprese e quindi si propone:

- che la cessione di quota venga considerata atto esente da imposta di registrazione e da bollo;
- che gli onorari notarili siano ridotti a metà;
- che il deposito presso la Cancelleria del Tribunale avvenga in esenzione dalla Tassa di Concessione Governativa.



## *RIFLESSIONI SULLA LEGGE CHE REGOLA L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ E REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO*

Con la Legge 379/90 è stata prevista la corresponsione di un'indennità di maternità a favore delle libere professioniste da parte delle Casse elencate nella tab. A della stessa legge; tra esse è compresa la Cassa nazionale del Notariato.

Esaminiamo brevemente la legge.

L'art. 1 prevede la corresponsione alla libera professionista di un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data del parto.

L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito denunciato nel secondo anno precedente a quello della domanda.

L'art. 2 prevede che l'indennità sia corrisposta dalla Cassa a seguito di domanda presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto. Essa va corredata di certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto e di una dichiarazione che attesti l'inesistenza del diritto alle indennità di cui alle Leggi 1024/71 e 546/86.

L'indennità spetta per intero anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e nei casi di adozione ed affidamento preadottivo.

L'art. 4 prevede un'indennità ridotta per l'aborto dopo il terzo mese.

L'art. 5 prevede la copertura degli oneri della legge con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto alla Cassa, contributo annualmente rivalutato secondo gli indici indicati. Il Ministro del Tesoro può con decreto, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa interessata, variare il contributo o eliminarlo.

Sono passati più di due anni e la Cassa Nazionale del Notariato non ha ancora applicato la Legge e cioè, non solo non ha liquidato alcuna indennità, ma non si è neppure attivata per riscuotere il contributo previsto all'art. 5 dai notai, o in alternativa se superfluo, per farlo ridurre od eliminare con decreto Ministeriale. Le motivazioni giuridiche di tale inerzia della Cassa dovrebbero perlomeno essere dalla stessa rese note ai notai i quali, abituati ad applicare tutte le leggi emanate, anche le più ambigue od onerose, non si spiegano perchè questa legge nazionale, così chiara sul punto, non debba essere applicata.

Verso la fine dell'anno 1992 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato il Regolamento della Cassa Nazionale del Notariato in adempimento alla Legge 220/91, presentandolo per l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia e con lo stesso intenderebbe modificare la Legge 379/90 con effetti retroattivi pregiudicando così le aspettative dei notai che hanno già presentato la domanda.

Veniamo ad un breve esame delle difformità del Regolamento (articoli 33, 34, 35, 36, 37, 44) rispetto alla legge 379/90.

L'art. 33 del Regolamento, prevede che condizione per la corresponsione dell'indennità sia l'astensione dal lavoro per i due mesi antecedenti la data presunta del parto con nomina del notaio delegato per il corrispondente periodo; qualora invece sia nominato un coadiutore l'indennità viene corrisposta nella misura del 25%.

Viene quindi introdotto l'obbligo dall'astensione dal lavoro, non previsto dalla legge e si dispone una notevole riduzione dell'indennità nel caso in cui venga nominato un coadiutore anzichè un delegato, distinguo che la legge non prevede..

L'art. 34 Reg. dispone che la domanda sia corredata oltre che dai documenti indicati dall'art. 2 della Legge 279/90, anche dal certificato comprovante la data del parto. Si osserva che se la Legge ha previsto che la domanda possa

essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza, il Regolamento non può, attraverso l'imposizione dell'obbligo di allegare detto certificato, posticipare il termine a data successiva al parto.

Lo stesso obbligo all'astensione dal lavoro viene esteso dagli artt. 35 e 36 del reg. per i casi di interruzione della gravidanza e di adozione.

L'art. 44 reg. contiene norme transitorie e finali e prevede che per i casi di maternità per i quali il periodo cui si riferisce l'indennità sia iniziato prima dell'entrata in vigore del Regolamento, l'indennità debba essere liquidata a condizione che il notaio si sia astenuto dalle proprie funzioni per i periodi previsti per le varie ipotesi.

Con tale norma transitoria si estende la condizione dell'astensione dal lavoro anche alle domande già presentate, ponendo quindi una condizione nuova con effetto retroattivo, violando il principio della irretroattività delle leggi. Nulla invece dice il Regolamento sui termini e le modalità per il versamento del contributo annuo di lire 18.000 imposto a carico degli iscritti alla Cassa dall'art. 5 Legge 379/90.

Queste condizioni aggiuntive, non previste dalla legge e tali da restringere la portata dei benefici introdotti da una norma di rango primario, non possono essere introdotte con un Regolamento di esecuzione o attuazione, che è fonte di rango secondario!

Di fronte alle prime critiche al Regolamento, la Cassa, attraverso il suo Presidente, durante il Convegno Nazionale del Notariato tenutosi a Roma il 16 gennaio 1993, ha fatto sapere di ritenere che l'art. 25 Legge 220/91 non poneva limiti al potere regolamentare della Cassa la quale aveva quindi anche poteri abrogativi di norme precedenti comunque emanate; di ritenere altresì, nel regolamentare la maternità, opportuno assimilare la donna notaio alla lavoratrice dipendente.

Questo sorprendente parallelo con i lavoratori dipendenti, da un lato e questa vastità di poteri che la Cassa ritiene di avere, dall'altro, deve suonare per tutti i notai come un campanello di allarme, perchè potrebbe aver ripercussioni anche in altri campi previdenziali!

Quanto all'obbligo di astensione dal lavoro, si osserva che il Legislatore ha imposto tale obbligo soltanto per le lavoratrici dipendenti con la legge 1024/71, mentre non lo ha previsto nè per le lavoratrici autonome (L. 546/87), nè per le libere professioniste (L. 379/90).

Non può un Regolamento equiparare la libera professionista alla lavoratrice dipendente, laddove la legge ha espressamente inteso differenziarle, tanto più che esso regolamento non vuole estendere alla donna notaio le disposizioni più favorevoli, ma applica per essa soltanto le più sfavorevoli.

Infatti al notaio spetta un'indennità pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito denunciato nel secondo anno precedente a quello della domanda e nulla di più, anche se per patologie varie, dovesse assentarsi per un periodo superiore; la Legge 1024/71 alle lavoratrici dipendenti riconosce l'indennità pari all'80% della retribuzione per periodi più lunghi rispetto ai cinque mesi e precisamente:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b) per il periodo fra la data presunta del parto e la data effettiva se successiva;
- c) durante i tre mesi dopo il parto;
- d) per il periodo antecedente rispetto a quello indicato alla lettera a) nel caso di gravi complicanze della gestazione;
- e) diritto a due ore di riposo giornaliero interamente retribuite durante il primo anno di vita del bambino.

Ancora, le lavoratrici dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, mentre il notaio, che è libero professionista, oltre alla conservazione ed alla tutela dell'avviamento deve provvedere ad affrontare notevoli spese di studio (affitti, leasing, attrezzature, dipendenti, etc...).

Ma ciò che pone il Regolamento al di fuori della realtà è il fatto che esso presuppone che il parto o l'aborto siano eventi prevedibili con certezza re-



lativamente alla data in cui avvengono. Se il Regolamento condiziona l'erogazione dell'indennità all'effettiva astensione dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, che cosa avviene nel caso in cui vi sia un parto prematuro o un parto tardivo? L'indennità viene ridotta o negata? In caso di interruzione della maternità dopo il sesto mese l'art. 35 del Regolamento commisura l'indennità all'effettiva astensione dal lavoro nei due mesi antecedenti e tre successivi all'aborto? E se questo avviene a seguito di patologie che la obbligano ad astenersi dal lavoro nei primissimi mesi della gravidanza, perchè non si deve tener conto anche di queste assenze per erogare l'indennità?

Seguendo il criterio imposto dal Regolamento, per avere la certezza di vedersi erogata per intero l'indennità la donna notaio dovrebbe assentarsi a partire dalla fine del quarto mese di gravidanza (perchè nell'eventualità di un aborto dopo il sesto mese potrebbe dimostrare l'assenza nei due mesi antecedenti lo stesso); se poi la gravidanza prosegue oltre, protrarre anche l'assenza fino a tre mesi dopo il parto, solo così, e cioè dopo 8 mesi di assenza con nomina di un delegato e quindi di totale paralisi dello studio notarile, la professionista si vedrà riconosciuta l'indennità commisurata al parametro dell'80% di 5/12 del reddito, non contando ovviamente le assenze avvenute nei primi quattro mesi di gravidanza, nè quelle successive al terzo mese dopo il parto che potrebbero essere necessarie alla donna o al bambino o brevi assenze giornaliere per proseguire l'allattamento.

I notai sanno bene che la figura del notaio delegato, il quale può solo rilasciare copie e pubblicare testamenti, voluta dal Regolamento per poter pagare l'indennità, è quella che si cerca per quanto possibile di evitare perchè comporta la completa paralisi dello studio notarile; è preferibile un coadiutore, semprechè si trovi un collega disposto a farlo, essendo ciò più difficile nelle monosedi o in periodi di super lavoro dovuti ad imminenti scadenze di leggi agevolative.

La donna notaio, con l'emanando regolamento si troverà di fronte alla seguente scelte:

- a) richiedere un'indennità che non coprirà certamente il danno derivante dalla totale paralisi dello studio protrattasi per un numero di mesi che potrebbe essere di gran lunga superiore ai cinque;
- b) in alternativa, continuare ad assistere alla propria sede per quanto le sue condizioni lo permettano pur nel rispetto dell'art. 26 Legge Notarile, con sensibile riduzione del lavoro e degli introiti rinunciando all'indennità.

Non era certamente intento del legislatore con la Legge 379/90 porre la professionista di fronte a scelte comunque penalizzanti, tale sembra essere invece l'intento della Cassa.

Nemmeno nei lavori preparatori della Legge 379/90 si parla di sospensione dal lavoro, si evidenzia invece l'intento di garantire alla libera professionista un'indennità adeguata tenuto conto dell'avviamento e della realtà lavorativa.

Il notaio è un libero professionista, pur avendo a differenza degli altri l'obbligo di assistere alla sede nei modi e limiti di cui all'art. 26 l.n. e deve essere lasciato libero, parimenti agli altri liberi professionisti, di scegliere il modo per tutelare le proprie esigenze di salute correlate alla maternità, le esigenze della sede in cui esercita, le esigenze ed aspettative della sua clientela e del suo personale; il tutto per evitare per quanto possibile disagi a sè, ai clienti ed ai colleghi chiamati a sostituirlo.

Sono così diversi i problemi connessi alla gravidanza, che il Legislatore, sia alle libere professioniste che alle lavoratrici autonome ha lasciato la scelta su come affrontarli, garantendo loro soltanto l'indennità che riteneva adeguata.


Nel caso delle lavoratrici dipendenti la casistica è stata esaminata dal Legislatore in modo più puntuale solo per tutelare la lavoratrice di fronte al datore di lavoro in quanto portatore di un interesse contrapposto.



Ed alla fine un commento:

Quale dabbenaggine spingerà la donna notaio a chiudere completamente il suo studio, se proprio non ne è costretta da gravi patologie, nella speranza di un'indennità, che dopo più di due anni non è stata corrisposta a nessuno? Un'indennità che dovrebbe essere corrisposta da una Cassa che non si preoccupa nemmeno di costituire i fondi per farvi fronte?

Paola Clarich - notaio in Trieste



*La redazione ha deciso all'unanimità di pubblicare l'articolo di P. Clarich su una questione ancora controversa e che abbisogna di ulteriore approfondimento.*

*L. Guarnieri, che fa parte della redazione, ha voluto, a titolo personale, far seguire questo sintetico commento.*



Ho letto l'articolo della collega Paola Clarich che esprime il punto di vista di molte altre colleghe.

Vorrei solo fare alcune precisazioni a chiarezza della questione.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa nel redigere il Regolamento ha ritenuto quale requisito indispensabile per la concessione della indennità di maternità l'astensione dal lavoro, essendo l'istituto in esame posto a tutela del nascituro, oltrechè della madre.

Si tratta quindi di interpretare correttamente la norma e non di opposizione preconcepita o intento persecutorio.

Il legislatore, disponendo con la Legge 379/90 questa nuova indennità, ha inteso tutelare la salute della madre e del bambino.

Orbene, se la tutela della salute richiede l'astensione dal lavoro come è chiaramente previsto per le madri lavoratrici dipendenti dalla Legge 1024/71, da cui deriva anche la Legge 379/90, questo requisito deve sussistere ed essere dimostrato.

In particolare per la nostra categoria l'astensione dal lavoro comporta la nomina di un notaio delegato oppure di un coadiutore; che è appunto quanto richiesto dal Regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Auspichiamo comunque che la vertenza possa essere presto risolta magari con una norma di interpretazione autentica della Legge 379/90.

Luciano Guarnieri



**LA COSIDDETTA "LEGGE DI SEPARAZIONE CONSIGLIO-CASSA" E  
LE PERVERSE CONSEGUENZE SULLE CONTRIBUTIONI DEI NOTAI**

A seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta "Legge di separazione Consiglio-Cassa" (Legge 27 giugno 1991, n. 172) è stata introdotta una nuova disciplina della procedura di liquidazione delle quote di onorari spettanti alla Cassa Nazionale del Notariato; è stato inoltre previsto che gli Archivi Notarili debbano riscuotere dai notai anche i contributi dovuti al Consiglio Nazionale del Notariato.

A tal proposito la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 15 febbraio 1992, n. 803 (pubblicata in C.N.N. STRUMENTI del 15 marzo 1992, scheda 1210, 21) ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 1993 il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato... una quota degli onorari pari al 17% degli stessi. Dalla stessa data i notai sono tenuti a versare anche un contributo ad Consiglio Nazionale del Notariato in misura... non superiore... al 2% di detti onorari". Sempre dal 1° gennaio 1993, precisa la citata Circolare, "l'importo degli onorari dovrà essere indicato nel repertorio per intero: le quote spettanti alla Cassa ed al Consiglio Nazionale del Notariato verranno liquidate sull'estratto mensile del repertorio degli atti tra vivi".

Avvalendosi tuttavia - con una tempestività davvero encomiabile, come vedremo tra poco - della facoltà, disciplinata dal secondo comma dell'art. 12 della Legge n. 220/1991, di elevare la percentuale come sopra prevista, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha proposto ed ottenuto che il contributo ad essa dovuto dai notai dovesse essere calcolato, fino al 31 dicembre 1996, nel 20% (per le motivazioni della delibera si veda l'allegato -A-). Per parte sua il Consiglio Nazionale ha fissato il contributo ad esso dovuto per il 1993 nella misura dell'1,10% degli onorari repertoriali notarili: vale comunque la pena di sottolineare che, a differenza di quello dovuto alla Cassa, il contributo da versare al Consiglio può variare ogni anno (e non ogni quattro) e con semplice delibera dello stesso Consiglio (anziché con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione). Questo potrebbe voler dire che già dal 1° gennaio 1994 il contributo aumenterà: non mi sentirei di escluderlo...

Tuttavia, ciò che mi aveva lasciato dubbioso era quanto scriveva il consigliere notaio Bordieri in una circolare del Consiglio Nazionale del 5 dicembre 1992 (in C.N.N. STRUMENTI del 1° dicembre 1992, scheda 1210, 25), poi confermato a voce dal Vice Presidente della Cassa notaio Farassino in un incontro con il Comitato Direttivo dell'Associazione Sindacale Lombardia. Trascrivo letteralmente: "Va detto, per puro inciso, che il **prelievo globale del 21,10% corrisponde al precedente prelievo**, se si tiene conto che con il 1993 non vi sarà più la "progressiva"."

La spiacevole sensazione che queste parole celassero non dico un inganno, ma almeno un "dolus bonus", ha trovato puntuale conferma in un piccolo conteggio fatto sui miei onorari repertoriali del primo periodo di applicazione della recente normativa e cioè del primo quadrimestre 1993, raffrontati con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente.

Ho scoperto così che nel 1992, a fronte di un onorario repertoriale di lire 43.995.635=, avevo versato alla Cassa (e al Consiglio, allora non ancora "separati") lire 11.188.365=; nel 1993, invece, a fronte di un onorario di lire 43.061.683= (inferiore quindi di lire 993.952=), ho versato alla Cassa ed al Consiglio lire 11.542.017= (cioè lire 354.000= in più). Mi sono anche divertito a calcolare quanto avrei versato quest'anno se avessi conseguito il medesimo risultato dell'anno precedente (dato che sembra perdurare la crisi iniziata già da almeno due anni). Ho così scoperto che, in soli quattro mesi, avrei versato lire 604.000= in più del contributo dell'anno precedente, il che, proiettato su dodici mesi, darebbe un totale di ben lire 1.812.000= in più.

Lascio al lettore la riflessione su queste cifre, che per me si commentano da sole; per parte mia mi limito ad osservare che, forse, il Consiglio di Amministrazione della Cassa poteva risparmiarci, se non il danno, almeno la beffa di dirci che, scomparendo la "progressiva", il prelievo sarebbe rimasto invariato.

Aggiungo solo un'ultima considerazione: su poco più di 43 milioni di repertorio, solo 8,5 circa sono di atti esenti, cioè sicuramente senza la vecchia "progressiva", mentre almeno 34,5 circa sono di atti conservati e rilasciati, ed è da presumere che molti di essi avrebbero scontato la "progressiva". Al contrario, un collega il cui repertorio, per avventura, contenesse dati "rovesciati" (circa 34,5 milioni di atti esenti e 8,5 di atti conservati e rilasciati) si troverebbe con una differenza molto più sensibile della mia.

In genere, quindi, si può dire che il nuovo sistema penalizza molto più di prima i colleghi che stipulino atti di modesto importo (anche se, con gli attuali estimi catastali, credo che tutti noi stipuliamo molti atti di importo modesto...) ed i colleghi con molti atti esenti (vendite di auto, vidimazioni e simili); tra questi, presumibilmente, molti sono quelli più giovani, che non hanno ancora una clientela formata da grandi immobiliari o ricche società.

E' pur vero che quattro mesi sono pochi per esprimere un giudizio: ma ho il timore che il passare del tempo non riuscirà ad alterare le mie "proiezioni".

Luciano Amato - notaio in Milano



Allegato -A-

Il Consiglio preso atto delle risultanze negative del Bilancio di Previsione per l'anno 1993 determinate in gran parte dal decremento delle entrate contributive a causa della riduzione dell'aliquota dall'attuale 17,973% al 17%, nonché dalla soppressione della contribuzione progressiva ragguagliabile ad un ulteriore 2% circa e ciò in conseguenza di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 12 della Legge 220/91; esaminate le risultanze della relazione attuariale predisposta dal prof. Augusto Bellieri dei Belliera dell'Università di Firenze dalle quali si evince chiaramente una indicazione preoccupante sulla dinamica del saldo del Fondo Previdenziale determinata da un lato dagli incrementi delle prestazioni previdenziali e dall'altro dalla riduzione dei flussi contributivi dovuta alla diminuzione dell'aliquota ex art. 12, 1° comma, Legge 220/91; tenuta presente la impraticabilità della ipotesi prevista quale alternativa proposta dall'attuario di ridurre le prestazioni previdenziali; ritenuto inopportuno procedere, per far fronte ai compiti di istituto, a dismissioni patrimoniali che si risolverebbero, comunque, in un danno per i futuri pensionati; considerato che l'aliquota contributiva suggerita dall'Attuario nella predetta relazione per riportare il Fondo in equilibrio tecnico-attuariale è pari al 20%, ammontare praticamente equivalente, del resto, alla attuale contribuzione versata dai notai ivi compresa, per forfettizzazione, la quota progressiva; preso atto della congiuntura economica generale i cui effetti negativi possono riflettersi sull'attività notarile e, di conseguenza sulla contribuzione;

accertato che nei prossimi anni non si verificherà alcun aumento tariffario in aderenza alle sollecitazioni governative, condivise dagli organi esponenti della categoria;

visto l'art. 12, 2° comma della Legge 220/91,  
delibera

per il prossimo quadriennio con decorrenza dal 1° gennaio 1993 ogni notaio è tenuto, ai sensi dell'art. 12, Legge 220/91, al versamento in favore della Cassa Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori di una quota degli onorari pari al 20% degli stessi. La presente delibera sarà inviata al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Ministro del Tesoro per i provvedimenti di loro competenza.

## *PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE IN MATERIA DI ATTI RELATIVI AD AUTOVEICOLI*

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nel formulare le prime indicazioni in materia di deontologia professionale, ha inteso riservare alla materia degli atti relativi ad autoveicoli, una particolare attenzione, che lo ha condotto a stendere la proposta di un vero e proprio "modello operativo", elaborato come <<testo normativo>>, con l'intento di dettare regole che obblighino i notai ad adottare un comportamento uniforme.

### **SINTESI DELLA PROPOSTA**

Muovendo dalle esposte premesse, il C.N.N.:

-- IN SEDE DESCRITTIVA:

a) in primo luogo, ha sottolineato la pari dignità degli atti in esame rispetto a qualsiasi altra attività professionale, con conseguente dovere da parte del notaio di garantire la qualità più elevata possibile dell'atto stesso;

b) quindi, ha evidenziato come tale materia si presti di per sè, quale "fenomeno di massa", da un lato, a subire turbative da parte di intermediari e procacciatori d'affari e, dall'altro, ad esasperare la figura del "NOTAIO AMBULANTE", cose che, si osserva, certamente compromettono il decoro ed il prestigio della classe notarile.

-- IN SEDE PRESCRITTIVA:

ha ipotizzato l'emanazione di una serie di "regole di comportamento" riguardanti due punti, che vanno a sintetizzarsi:

A) ricevimento degli atti: il notaio deve:

1) controllare i presupposti di diritto dell'atto e la legittimazione dei soggetti interessati, anche in relazione al diritto di famiglia, verificando, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni;

2) adoperare ogni mezzo per l'accertamento dell'identità personale, ricorrendo normalmente all'esibizione di un doppio documento;

3) informare le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti, nonchè, se del caso, sulla portata della procura a vendere;

4) indicare, nell'atto e/o nel repertorio, il LUOGO del Comune (locus loci) in cui l'atto è ricevuto, nonchè L'ORA DELLA SOTTOSCRIZIONE;

B) esercizio dell'attività professionale:

1) è fatto divieto al notaio di esercitare presso sedi di agenzie o intermediari o comunque in collegamento con gli stessi mediante raccolta ed inoltro delle scritture presso lo studio;

2) è vietata al notaio ogni forma di riduzione delle competenze;

3) il notaio deve comunicare al Consiglio Notarile le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, nonchè sottoporre all'esame dello stesso copia del repertorio, di atti e documenti fiscali relativi;

4) i Consigli Notarili sono TENUTI a promuovere la costituzione di Uffici Unici.

### **ANALISI**

La normativa proposta va considerata come un primo valido approccio ad una problematica articolata e particolarmente delicata, ma va sicuramente sottoposta a revisione, nell'ottica di renderla: da un lato, più mirata rispetto all'effettiva entità del fenomeno e, dall'altro, più scarna ed efficace, onde non risulti priva di riscontri pratici in termini di perseguibilità del comportamento stigmatizzato come "scorretto".

La disamina del C.N.N., infatti, induce le seguenti osservazioni:

-- SEDE DESCRITTIVA:

a) il C.N.N. evidenzia la "pari dignità" degli atti inerenti agli autoveicoli

rispetto ad ogni altra attività notarile e fa da ciò discendere la doverosità di una elevata qualificazione professionale.

L'impostazione non ci sembra corretta.

Lo stesso C.N.N., infatti, da un lato riconosce che gli atti in oggetto possono definirsi "ATTI SPERSONALIZZATI" e, dall'altro, li eleva a pari dignità rispetto ai settori in cui effettivamente il contributo del notaio si pone in termini di "soluzione e contenuti", fuoriuscendo dallo "standard".

L'approccio al problema, semmai, va fatto partendo da un'altra considerazione di carattere generale.

Il punto non è la dignità dell'atto, ma la DIGNITA' DEL NOTAIO, che, sia pur chiamato a svolgere una funzione poco stimolante dal punto di vista culturale, non può e non deve dimenticare il ruolo di garante della pubblica fede che comunque riveste, adottando comportamenti ben più gravi di quelli ricordati dal Consiglio Nazionale, di fronte ai quali appare risibile occuparsi delle norme sul diritto di famiglia, senza affrontare i risvolti, talvolta anche di carattere penale, che gli stessi implicano.

b) Il C.N.N. sottolinea come la natura stessa degli atti in esame (di cui, peraltro, si assumeva la pari dignità) si presti ad incrementare il fenomeno del cd. "Notaio Ambulante".

Colpisce questa colorita espressione, che ha sì, il merito di condensare tutte le definizioni più negative che ciascuno di noi ha in sé formulato circa una così diffusa tipologia di "sotto-notariato", in cui la nostra professione viene esercitata ai minimi livelli.

Ma è anche vero che, con i principi normativi che da tale espressione si fanno derivare, si trascura di considerare che per molti colleghi, tagliati fuori dai giri importanti per tutta una serie di altri comportamenti non meno scorretti di quelli in parola, il collegamento con agenzie o intermediari, è l'unico mezzo per convogliare del lavoro, sia pure non eletto.

Anche questa impostazione, pertanto, non ci sembra condivisibile.

Il punto dolente, infatti, non è da individuare nei collegamenti con le agenzie (che dire, allora, dei collegamenti con le banche, con gli Enti pubblici, con questo o quel personaggio politico?); d'altra parte si sfocia, addirittura, nel grottesco quando viene eccepito non solo l'esercizio dell'attività presso le agenzie, ma anche l'inoltro delle pratiche presso lo studio del notaio.

Il nocciolo della questione, viceversa, è da ricercarsi nelle MODALITA' di esercizio della professione.

Il collegamento con agenzie o procuratori d'affari, infatti, non implica sempre, intrinsecamente, la dismissione o l'abuso della funzione.

Può ben verificarsi, infatti, che il notaio, pur recandosi a ricevere atti presso un'agenzia, espleti in quella sede tutti i controlli e tutte le attività che qualificano come <<buona>> una prestazione professionale, anche se non effettuata nel proprio studio, rispondendo in pieno alle aspettative di garanzia che l'intervento di un pubblico ufficiale comporta.

Viceversa quel notaio che dovesse autenticare una firma non apposta in sua presenza, commette un reato, anche se lo consuma all'interno del proprio confortevolissimo studio con aria condizionata e anche se lo fa una volta sola in tutta la vita.

La preoccupazione, in altri termini, è che, prestando attenzione agli aspetti formali, si trascuri di mettere a fuoco quelli sostanziali, sortendo, così, l'unico effetto di penalizzare anche una parte di colleghi che, costretta ad operare ai margini, deve, il più dignitosamente possibile, accontentarsi di quello che sfugge agli altri, senza, viceversa, riuscire ad arginare il malcostume.

Occorre, a questo punto, fare chiarezza.

In termini sistematici, il cd. "modello descrittivo", coincide con la determinazione dei contorni della fattispecie astratta da cui parte, in base ai principi generali e su cui va ad innestarsi la "norma giuridica", che va poi applicata alle singole fattispecie concrete.

In questa fase, pertanto, l'organo che emana le regole non può astenersi dall'individuare il CONTENUTO della fattispecie astratta, andando a definire quali sono i comportamenti che costituiscono, contemporaneamente il momento genetico ed il campo operativo della norma.

Non ci si può limitare a ricercare degli "indizi", questo rientra nel potere giurisdizionale, non in quello legislativo.

La fattispecie astratta, a nostro avviso, potrebbe così configurarsi.

Il notaio è chiamato a svolgere in ogni caso il duplice ruolo che riunisce in se, quello del pubblico ufficiale e quello del professionista altamente qualificato, per cui deve:

- adempiere PERSONALMENTE al momento giuridico e negoziale dell'atto;
- esigere l'esibizione in originale della DOCUMENTAZIONE COMPLETA del veicolo, astenendosi, in caso contrario, dal prestare la propria opera;
- identificare il soggetto richiedente, che deve coincidere con l'intestatario del veicolo.

-- SEDE PRESCRITTIVA:

Qui l'intervento del C.N.N. offre dei buoni spunti, che vanno condivisi, ma a volte, esaspera l'aspetto formale, rischiando di vanificare il momento operativo della norma, in termini di coercibilità.

a1) In merito a tale punto, in buona sostanza esauriente, andrebbe dato maggior risalto al principio della CONTINUITA' delle trascrizioni, onde arginare il dilagante fenomeno delle c.d. "VENDITE CON L'ARTICOLO", che, in verità ci sembra più disdicevole, di quello del "Notaio Ambulante".

In tal senso si auspica un coordinamento del Consiglio Nazionale con la direzione dell'ACI per arrivare, in termini legislativi, a rendere inattuabile la voltura proveniente da soggetto diverso dall'intestatario.

In questo modo si andrebbe a costituire anche un primo filtro al commercio di auto rubate, che più di una volta ha visto coinvolti colleghi superficiali o poco attenti, ma certo in buona fede.

Non sembra, invece, che sia questa la "sedes materiae" per occuparsi del rispetto delle norme sul diritto di famiglia, per un doppio ordine di motivi:

== in primo luogo, le stesse sono norme di diritto civile, già coperte dalla patologia prevista dal codice, che può esporre il notaio a responsabilità professionale, più che configurare un comportamento deontologicamente scorretto;

== in secondo luogo, l'assolvimento di tale indagine, sicuramente lodevole, si pone come ultimo anello di una catena di scorrettezze di ben altra misura.

a2) Questo punto, come innanzi precisato, è fondamentale, tanto da assurgere anche ad elemento della fattispecie astratta e merita adesione totale.

a3) Anche in questo caso la proposta del C.N.N. risulta completa, salvo che nel punto in cui consente comunque che si autentichi la sottoscrizione di un soggetto diverso dall'intestatario del veicolo, anche perchè non si comprende in che termini sia ipotizzabile "l'impossibilità" di rispettare la continuità delle trascrizioni.

Infatti, anche volendo far riferimento all'ipotesi di successione a causa di morte, non si vede perchè il notaio non debba applicare quella che è la normativa esistente, al solo scopo di far risparmiare al cliente il costo della preventiva intestazione agli eredi.

a4) E' questo il punto meno riuscito della proposta consiliare, che, se reiterato anche nella stesura definitiva delle regole di comportamento, rischia soltanto, per le cose già dette, di assumere la connotazione di un rimedio peggiore del male.

b1) Analogamente, il divieto del collegamento con agenzie, ha il solo effetto di spostare il problema, non solo senza risolverlo, ma in una certa misura contribuendo ad aggravarlo.

b2) Il divieto di riduzione delle competenze, viceversa, è auspicabile, così come si attende con ansia il programmato varo di una tariffa rigida e adeguata al nuovo modulo operativo che vede prestazioni più qualificate, arginando la vasta "commercializzazione" del fenomeno.

b3) Il punto in esame trova giustificazione soltanto se correlato al successivo punto 4b, che avrebbe meritato non l'ultimo, ma il primo posto nella sistematica espositiva della proposta.

Ed arriviamo, così, finalmente, al punto focale della soluzione del problema. Ciascuno di noi sa e, uscendo dal vago, bisogna affermarlo con serenità, che l'unico modo veramente efficace per porre fine al mercimonio degli atti relativi ad autoveicoli, è quello di fare una seria ed efficace politica perchè si adottino nell'ambito di ogni distretto l'iniziativa degli UFFICI UNICI.

Non si comprende perchè il C.N.N. abbia relegato all'ultimo posto l'intervento che, come già largamente sperimentato, si pone come solutorio del problema e, in quanto tale, va attentamente analizzato e disciplinato, come punto di partenza delle norme di comportamento.

Una volta che si sia adottato l'ufficio unico, infatti, diventa utile il controllo del repertorio e dei documenti fiscali di chi, avendo scelto di non aderire all'iniziativa (che certamente non può tradursi in una coercizione), continui, viceversa, ad esercitare individualmente questo tipo di attività in misura massiccia e continuativa.

Solo in questo caso il continuare ad intrattenere rapporti di collegamento stabile con concessionari od agenzie può comportare l'inversione dell'onere della prova, per cui sarà il notaio a dover dimostrare, con i sistemi richiamati nel punto 3b, che tutto si svolge nei limiti della correttezza professionale.

Solo così si farà chiarezza sul fenomeno della cd. <<firma depositata>>, la cui portata negativa è talmente ignota alla maggioranza dell'utenza, che addirittura si traduce in sintomo di efficienza e modernità per chi la adotta sistematicamente, il quale, invece di essere inquadrato come professionista che calpesta la propria funzione, ne esce addirittura con la bandiera.

Solo così, si garantirà ai colleghi di prima nomina o appena trasferiti nel distretto, un pronto inserimento lavorativo, sottraendoli, così, ad indulgere in atteggiamenti di concorrenza sleale pur di farsi spazio.

#### CONCLUSIONI

Il Consiglio Nazionale, alla luce della normativa introdotta con la Legge n. 220 del 27 giugno 1991, ha la possibilità di intervenire con portata normativa in materia di deontologia professionale ed è, pertanto, ormai dotato dello strumento tecnico che gli consente di adottare provvedimenti seri e pregni di efficacia, solo che si ponga nell'ottica giusta e scenda dal piano meramente accademico a quello interventista.

Che non si parli di ora della sottoscrizione o di rispetto delle norme del diritto di famiglia trascurando di affrontare il vero nodo della questione.

L'elevazione a sistema ordinario di quello che è ora un modulo sperimentale (Ufficio Unico) va propugnato in questo come in tutti i settori dei c.d. ATTI SPERSONALIZZATI.

Non dobbiamo combattere il "Notaio Ambulante", ma dobbiamo viceversa fornirgli la possibilità di un esercizio più decoroso della professione, creando organizzazioni associative e dettando norme chiare ed incisive, anche meno auliche, forse, ma ispirate a tutelare chi ha voglia di lavorare bene, contro coloro che usano la professione ed il sigillo con lo stemma della Repubblica come se avessero il negozio sul corso.

Valentina de Donato - notaio in Grazzanise





## *IL TEMA DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO*

Chi non abbia avuto l'avventura di trovarsi tra le mani un prezioso libricino scritto diversi anni fa da Gazzoni, giurista tra i più sensibili ed impegnati (Dal concubinato alla famiglia di fatto, Giuffrè, 1983), o non si sia comunque per altra strada imbattuto nella materia, avrà forse potuto dubitare della concretezza del tema che il Consiglio Nazionale ha scelto per il prossimo Congresso di Napoli e su cui da mesi sta proficuamente lavorando il Comitato Scientifico sotto la guida del coordinatore Catello D'Auria.

E' infatti evidente che il tema è di grande attualità, che la vorticosa evoluzione della società rende sempre più frequenti situazioni di convivenza al di fuori del matrimonio, che da questo cambiamento sta venendo fuori una vera e propria diversa organizzazione della società rispetto a quella incentrata sulla famiglia ipotizzata come tipica dal legislatore del 1942 ed anche da quello Costituzionale; ma chi non abbia seguito l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina in materia potrebbe ritenere che l'argomento non lasci spazi di esplorazione al giurista, giacché le situazioni cui si riferisce nascono per precisa scelta al di fuori di ogni vincolo giuridico e come tale sembrerebbero naturalmente collocate in una sfera a-giuridica.

In realtà il tema è tra i più importanti ed appassionanti che il notariato possa affrontare nel momento presente.

Per chiarire i termini del problema, occorre distinguere il regolamento tipico della famiglia di fatto sotto il profilo esterno, da quello che gli stessi conviventi intendono attuare come espressione della loro autonomia.

Sotto il primo profilo, sembra senz'altro prevalente - ed a ragione - la tesi che non possano essere emanate norme che attribuiscono diritti e doveri tra i conviventi, perché in tal modo si verrebbe a creare una specie di piccolo matrimonio che costituirebbe o un inutile doppione o un istituto tale da prevaricare la volontà stessa dei conviventi. Non vi è dubbio, invece, che il legislatore possa prendere in considerazione la convivenza come fatto dal quale fare scaturire conseguenze di carattere assistenziale e previdenziale; alcune norme di tal genere sono già presenti, altre è prevedibile che vengano emanate in futuro.

Resta poi il campo di ricerca più vasto e più interessante ed è quello che attiene all'ipotesi in cui i conviventi vogliano disciplinare convenzionalmente i loro rapporti. L'argomento presenta aspetti rilevanti anche de jure condendo, giacché è senz'altro possibile che sia una disposizione di legge a riconoscere esplicitamente la validità di queste convenzioni ed a fissarne i limiti; ma ancora più interessante appare il quesito sull'ammissibilità di queste convenzioni nell'ambito del diritto vigente. E' possibile, cioè, e in che misura de jure condito, regolare i rapporti tra i conviventi?

In quest'ambito, prendendo anche spunto da alcuni importanti contributi costituiti dagli orientamenti giurisprudenziali in materia, alcuni autori particolarmente attenti alle istanze del nuovo hanno avuto esitazioni a sostenere la possibilità e la liceità di tali convenzioni; al contrario la maggior parte della dottrina ha mostrato una grande diffidenza, ritenendo impossibile che il regolamento della convivenza possa formare oggetto di una convenzione, che andrebbe collocata sistematicamente nell'ambito nei contratti atipici, ma per la quale sarebbe tutt'altro che scontato il giudizio di meritevolezza richiesto dal legislatore (art. 1322, 2° co. c.c.). Altro è infatti qualificare lecita la convivenza extra matrimonium, altro è ammettere che essa assurga a causa di un negozio giuridico, in materia simmetrica e parallela a quanto avviene per il matrimonio rispetto alle convenzioni matrimoniali.

A voler dare al quesito risposta positiva, ammettendo cioè la possibilità di convenzioni tra conviventi, si apre il campo ad una ricerca dai confini assai incerti, ad una vera e propria avventura culturale e giuridica, in cui occorrerà una grossa elaborazione dottrinale per costruire i limiti esatti del-

l'autonomia e i confini tra ciò che è regolamentabile (e quindi coercibile) e ciò che non lo è.

I quesiti che si pongono sono numerosissimi: le convenzioni potrebbero riguardare solo i rapporti patrimoniali o anche quelli personali? potrebbero prevedere qualsiasi regolamento o dovrebbero rispettare i principi che informano i rapporti tra i coniugi (per esempio per quanto attiene all'obbligo che incombe a ciascuno di contribuire al menage familiare secondo le proprie capacità) e ancora: potrebbero essere adottate solo da persone non legate da altro vincolo matrimoniale o di convivenza o sarebbero possibili anche rapporti multipli o - per così dire - sovrapposti ad altri?

Anche però a voler rispondere negativamente al quesito, resta comunque un vasto settore di esplorazione delle ipotesi negoziali in cui la convivenza possa comunque, anche al di fuori delle convenzioni, entrare nell'ambito dei consueti schemi negoziali; si pensi ad esempio alla condizione di convivenza o al trasferimento di beni in favore del convivente come adempimento di obbligazione naturale.

Appare quindi chiaro che il discorso sulla famiglia di fatto, lungi dall'essere poco concreto, è invece estremamente tecnico e si presta in maniera affatto particolare ad un interessante approfondimento teorico; ma più ancora offre ai notai un'importante occasione di mettere a disposizione della collettività la loro preparazione e la loro professionalità per la soluzione di problemi reali e per la costruzione, come già è avvenuto in passato, di nuovi schemi negoziali.

Giuseppe di Transo - notaio in Casoria

## **argomenti sindacali**

### **E' NECESSARIA UNA CONVENZIONE CON LE SOCIETA' DI INFORMATICA**

Da molto tempo i colleghi, sia nelle riunioni annuali del sindacato, sia nei colloqui interpersonali, sollecitavano la nostra associazione a studiare una qualche forma di tutela di fronte alle software-houses notarili nei confronti delle quali molti si sentono "assedati" o "dipendenti".

Il problema indubbiamente esiste anche se molte delle reazioni del singolo notaio sono spesso infondate e nascono soprattutto dalla carente informazione e dalla oggettiva confusione esistente nel campo dell'informatica.

La nostra associazione ha istituito, circa un anno fa, una apposita commissione, la quale ha molto lavorato per sgrossare il problema e "ripulirlo" appunto da reazioni puramente emotive.

La commissione ha in seguito predisposto una bozza di "convenzione" che ha sottoposto a tutte le società che erano note come operanti nel settore.

Con la convenzione si cerca, da un lato, di ottenere le migliori possibili condizioni soprattutto in tema di contratti di assistenza, di garanzia circa il reperimento dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio, di garanzia in caso di "scomparsa dal mercato" della società (deposito dei cosiddetti "sorgenti"), etc., ma, dall'altro lato, e soprattutto, di contribuire a creare chiarezza e trasparenza nel mercato.

Quest'ultimo aspetto è infatti quello che è apparso di maggiore importanza alla commissione e non necessariamente in contrapposizione con le società operanti nel settore, ma anzi, spesso, nel loro stesso diretto interesse (che poi, indirettamente può diventare anche il nostro).

Molto spesso infatti un atteggiamento di esasperata concorrenza in un mercato numericamente ridotto e sostanzialmente impreparato, fa sì che ad ogni "uscita" (SMAU, Congressi del Notariato, etc.), ciascuna delle società debba pre-

sentarsi con una novità per contrastare la sbandierata novità di un'altra, quando, magari, nessuna delle due è una novità vera, degna di occupare tempo e denaro dell'imprenditore.

Ancora: la lotta spietata che esiste recentemente nel campo dell' "hardware" fa sì che a fronte di qualsiasi acquisto si faccia attraverso una delle software-houses operanti nel nostro settore, ci sia sempre qualche "esperto" conoscente, o amico, o cliente, che ci racconta come e qualmente avremmo potuto pagare le macchine la metà, o un terzo, o... un decimo.

Anche qui è estremamente difficile fare chiarezza ed avere netta la linea di demarcazione fra l'eccessivo ricarico da parte delle società di software ed invece la pochezza tecnica ed operativa delle macchine di minor costo.

Il lavoro di affinamento e di messa a punto della proposta convenzione è ormai a buon punto e noi speriamo fra pochi mesi di essere pronti a firmare con le maggiori società del settore una intesa (che sarà quasi certamente a livello nazionale poichè noi abbiamo sempre lavorato in stretto contatto e coordinamento con Federnotai) che permetta di risolvere molti dei problemi sopraenunciati e di portare nel settore la necessaria chiarezza e la necessaria trasparenza nell'interesse evidentemente in primo luogo del notaio utente, ma anche nell'interesse più generale degli imprenditori ad un mercato più chiaro e meno "emotivo".

La convenzione, a regime, prevede, tra l'altro, la istituzione di una commissione di sorveglianza e di "filtro" tra le società ed i notai utenti, ma già fin d'ora, allo scopo di acquistare informazioni ed esperienze provenienti dall'intero territorio nazionale, mettiamo a disposizione questo numero di fax (02 - 94965838) dove tutti i colleghi potranno far affluire lamentele, proposte, suggerimenti ed osservazioni.

Ass. Sindacale Notai della Lombardia  
(Egidio Lorenzi)



La responsabilità civile del notaio, le polizze di assicurazione, le norme di comportamento in un futuro prossimo venturo

Uno dei principali doveri anche deontologici del notaio è il massimo grado di diligenza e cura che deve usare nella sua attività, al fine di fare raggiungere ai richiedenti il risultato dell'opera professionale, sempre, naturalmente, nei limiti di legge.

Quanta più diligenza e cura i notai useranno nell'espletamento del loro lavoro, tanto più la cittadinanza conserverà per la nostra categoria quella stima e considerazione che nei secoli, pur con il mutare di legislazioni e governanti, ha contribuito a mantenere prestigiosa la nostra professione.

Oggi, per ragioni ben note a tutti noi, la diligenza che si deve usare al fine di evitare motivi di insoddisfazione per il richiedente la nostra opera è sempre maggiore e sempre maggiore è il rischio che l'insoddisfazione di una singola persona possa portare discredito alla nostra categoria (i mass media danno prevalenza alle cattive notizie, anche perchè la gente quelle chiede).

I modi per evitare insoddisfazione e quindi discredito sono principalmente due: cercare di evitare danni ai clienti dovuti a propri errori e risarcire questi danni; a tal fine è stata prevista la cauzione che, tuttavia, per giuste ragioni storiche di eguaglianza, è oggi superata.

Teniamo presente che la cauzione era ad esclusivo vantaggio dei clienti ed a danno dei notai, i quali dovevano, all'inizio della professione, congelare un rilevante patrimonio in garanzia.

Anche a causa della cauzione, la diligenza del notaio nel non provocare danni era sicuramente massima ed altrettanto era la stima verso la professione.

L'assicurazione per la responsabilità civile, promossa da Sindacato, può essere utile o dannosa al fine di conservare stima verso la nostra categoria.

E' sicuramente dannosa una polizza studiata e concepita al solo fine di risarcire ogni danno e per qualunque causa provocato, salvo il dolo.

Una tale polizza va contro il principio della responsabilità che deve sempre accompagnare ogni tipo di lavoro, mestiere, professione, principio che fortunatamente oggi viene sempre più rivalutato.

Pensiamo alle conservatorie dei registri immobiliari ed alla deresponsabilizzazione dei conservatori.

La polizza studiata e promossa dal Sindacato se non corretta potrebbe risultare dannosa e destinata comunque al fallimento per il sicuro continuo aumento dei sinistri non compensati dai premi (ogni anno sarà sempre più difficile trovare assicuratori).

Pensiamo all'immagine del Sindacato e soprattutto della categoria per un tale effetto boomerang, diametralmente opposto allo scopo che ritengo tutti si erano posti.

La polizza dovrebbe essere immediatamente migliorata al fine di penalizzare quanto possibile comportamenti non diligenti con clausole chiare e di facile interpretazione.

Questi miei pensieri sono stati approvati all'unanimità dal nostro sindacato nella riunione tenutasi presso la nostra sede di Genova il 12 maggio 1993 ed ugualmente unanimemente si è riconosciuta la estrema difficoltà affinché con una copertura assicurativa si raggiunga il duplice obiettivo di stimolare la diligenza di ciascun notaio e di evitare comunque e per quanto possibile la rovina economica di un singolo collega.

Da questo punto in poi, riporto personali riflessioni, che spero possano formare oggetto di discussioni obiettive, per tradurre in pratica quanto sopra. Principio ispiratore per una sostanziale modifica alla nostra polizza potrebbe essere il seguente:

- previsione di franchigia in aumento e massimale in riduzione, fino ad arrivare alla scopertura, in misura proporzionale alla minore diligenza tenuta con individuazione oggettiva dei casi.

In considerazione del fatto che i sinistri maggiormente o esclusivamente colpiscono il settore immobiliare, si potrebbero inserire queste clausole:

1) non copertura dei danni conseguenti a:

A) omissione di controlli;

B) inadempimento di incarichi conferiti (ad esempio svincolo di una somma prima dell'aggiornamento delle visure in violazione dell'incarico (anche qui solo per le Conservatorie meccanizzate);

2) franchigia in aumento e massimale in riduzione in misura proporzionale (da determinare) a:

A) ogni giorno trascorso tra la stipula di un atto e la sua trascrizione o iscrizione;

B) ogni giorno trascorso tra la data della visura e la stipula del relativo atto (probabilmente solo per le Conservatorie meccanizzate per la difficoltà di prova per le altre).

Al fine di evitare comunque la rovina economica di un collega, il sindacato potrebbe sviluppare e farsi promotore di una proposta affinché la Cassa Nazionale del Notariato intervenga direttamente a questi fini eventualmente con modifiche di legge.

Una delle soluzioni potrebbe essere la seguente:

"Ogni notaio ha facoltà di ottenere dalla Cassa Nazionale del Notariato il rimborso dei danni provocati nell'esercizio della sua attività e, qualora fosse definitivamente riconosciuto colpevole, sarà automaticamente sospeso per un periodo da convenirsi di concerto tra il Consiglio Nazionale, il Consiglio Distrettuale e lo stesso notaio, tenuta presente la misura del danno e la diligenza del notaio, stabilendosi che nel periodo di sospensione, attraverso aumento della contribuzione alla Cassa dei notai appartenenti al medesimo distretto del notaio sospeso ed un rimborso dello stesso con mezzi propri, la Cassa Nazionale venga totalmente rimborsata delle somme pagate".

In tal modo i Consigli Distrettuali svolgeranno sicuramente con maggiore solerzia le attribuzioni demandategli dalla legge circa la vigilanza sulla condotta dei notai, aiutati anche dall'emanando codice deontologico.

Luigi Francesco Risso - notaio in Genova



# la finestra sul cortile

(a cura di Franco Cavallone)

Nel più bel libretto d'opera di tutti i tempi, Così Fan Tutte, che l'Abate Da Ponte fornì a Mozart nel 1789, il vecchio filosofo Don Alfonso e la cameriera Despina pervengono alla fine, a seguito di vivaci quanto complicate schermaglie, a ricomporre l'armonia fra due turbolente coppie di amorosi: Guglielmo e Fiordiligi, Ferrando e Dorabella. Tosto un duplice sposalizio è combinato e per celebrarlo, anzichè un prete o un pubblico funzionario, si va a cercare un notaio e se ne ottiene l'immediata disponibilità.

"Miei signori, tutto è fatto://Col contratto nuziale//Il Notaio è sulle scale//E, ipso facto, qui verrà".

Si tratta, in realtà, di Despina acconciamente mascherata, che, con tono cantilenante e voce nasale (ritenuti evidentemente prerogativa notarile), sulla musica del grande salisburghese, snocciola le sue formule di rito:

"Augurandovi ogni bene,  
Il Notaio Beccavivi  
Coll'usata a voi sen viene  
Notarile Dignità.  
E il contratto stipulato  
Colle regole ordinarie  
Nelle forme giudiziarie,  
Pria tossendo, poi sedendo,  
Clara voce leggerà..."

Per contratto da me fatto  
Si congiunge in matrimonio  
Fiordiligi con Sempronio  
E con Tizio Dorabella,  
Sua legittima sorella:  
Quelle, dame ferraresi;  
Questi nobili albanesi,  
E per dote e controdote..."

Qui le parti, impazienti, interrompono: "Cose note, cose note!//Vi crediamo, ci fidiamo, //soscriviam: date pur qua."

Come si vede, non fanno difetto nella fattispecie i motivi di nullità, anche se, scoperto l'inganno, i "nobili albanesi" (che poi, a loro volta, non sono affatto tali) si assoggetteranno comunque all'osservanza della propria espresa volontà contrattuale, forse in ossequio alla teoria del pubblico ufficiale apparente.

Quanto alla colpevole di esercizio abusivo della professione notarile, andrà assolta nell'ambito della generale soddisfazione e, forse, in ossequio alla teoria dello scherzo palese.

L'azione si svolge a Napoli, ed è immediato il richiamo a un altro personaggio dell'immaginazione, che, in una commedia musicale di Garinei e Giovannini, intonava stentoreo:

"Io, Notaio in Roma e Napoli..."

Questo, però, malgrado la confusione di ordine distrettuale, voleva essere nello specifico contesto narrativo un vero notaio, ilare e canterino.

Invece, la figura del notaio abusivo, che non compare soltanto nei canovacci del melodramma, costituisce un fenomeno tutt'altro che ameno.

L'espressione "notaio abusivo" è senz'altro scorretta, in quanto l'abusivo non è per definizione notaio, ma viene qui usata per comodità, al fine di evitare troppo lunghe perifrasi. Sta di fatto che abusivo è comunque lo studio organizzato e gestito da chi notaio non è, anche se ad esso conferisce apparente legittimità un notaio "regolare".

Lasciando ad altri la pratica soluzione dell'annoso problema, vorremmo, come è vocazione di questa rubrica, limitarci all'esame di alcuni aspetti di costume e di vita quotidiana a quel problema connessi.

Intanto, com'è che si diventa notaio abusivo, in quale momento dell'esistenza di un uomo affiora la tendenza a praticare questa particolare forma di attività illecita? La risposta è facile: se chiunque (si fa per dire) può trovarsi quasi per caso, in presenza di particolari necessità e in assenza di particolari remore morali, ad esercitare la truffa, il furto o finanche la rapina, è evidente che l'attività di bookmaker clandestino o di organizzatore di corse truccate si presenterà congeniale e praticabile solo a un assiduo e

competente frequentatore di ippodromi. Così, di solito, il notaio abusivo è un individuo cresciuto in ambiente notarile, che conosce il lavoro notarile, ma che, per qualche ragione, non ha potuto diventare un notaio vero e proprio. Tale lo studente di giurisprudenza che non è riuscito a laurearsi, o l'ausiliario di notaio che, disponendo di una clientela potenziale, voglia mettersi in proprio, tale soprattutto il laureato in legge che non è riuscito a conquistare l'ambito sigillo. Il caso tipico, triste ma non infrequente, è quello del figlio di notaio, che, con uno studio bello e pronto da ereditare, non riesce da un lato a vincere il concorso, dell'altro a vincere la tentazione di far fruttare la bottega avita con l'ausilio compiacente di un professionista abilitato. Nulla di male vi sarebbe se il malcapitato si tramutasse nel principale collaboratore dell'effettivo nuovo titolare dello studio. Ma ciò non sempre avviene. Come a un qualsiasi esercizio pubblico, anche a uno studio notarile si tende ad attribuire un valore di "avviamento" che da una parte si vuole indebitamente realizzare, dall'altra si è spesso ben disposti a riconoscere.

Mi rendo conto che enunciare l'esistenza di simili realtà equivale alla proverbiale scoperta dell'acqua calda, ma, nell'attuale clima di gran voga della deontologia, non sarà il caso di rivedere la questione, magari prendendo come oggetto di osservazione non tanto l'abusivo quanto colui che gli offre copertura? Questi, per esempio, sarà talvolta un notaio agli esordi, al quale l'insolita forma di collaborazione serve da scorciatoia per evitare il lento e laborioso processo di formazione di una originale clientela propria. A un siffatto personaggio può anche apparire appetibile e confortante mettere la propria inesperienza al riparo di un'organizzazione già esistente e collaudata. Personalmente, non riesco a capire come possa un professionista impostare la propria attività non secondo le proprie attitudini, i propri modi etici, estetici e tecnici di operare, ma in base a concezioni, moduli e sensibilità altrui. Pur senza farmi illusioni sulla possibilità assoluta di evitare, nella concitata lotta quotidiana per la sopravvivenza, condizionamenti e compromessi (sperabilmente onorevoli), sono convinto che l'essenza fondamentale di una libera professione sia per l'appunto la relativa libertà di fare ciò che si vuole o, almeno, di scegliere se, come e quando fare ciò che vogliono gli altri. Altrimenti, tanto vale andarsi a impiegare. Se non lo impedisce qualche ricorrente depressione economica, si possono fare nel lavoro dipendente carriere fruttifere e del tutto prestigiose. Ma, visto che abbiamo immaginato al riguardo il personaggio trepido e malcerto di un notaio debuttante, dovremo pur concedere a costui un po' di comprensione.

Accade anche, però, che il compiacente prestanome non sia affatto un giovane smarrito e bisognoso, bensì un affermato professionista dotato in proprio di validi supporti organizzativi, di soddisfacente clientela e pertanto di reddito più che adeguato. E' meno facile in questi casi, se non ricorrendo alla banale e desolante ipotesi di una smodata avidità, comprendere le motivazioni di un tale comportamento.

Prosperava a Milano, anni fa, un abusivo notorio, definito e apostrofato da tutti come notaio, perfino benvoluto dagli antichi compagni di apprendistato e di concorso di lui più fortunati, al quale conferiva dubbia credibilità una lobbia perennemente rialzata sulla fronte. Ebbene, egli gestiva i suoi traffici con l'amabile collaborazione di "colleghi" di grande successo, dei quali non condivideva nemmeno i locali dello studio. Cosa spingeva costoro a coprire un'attività decisamente a rischio? umana solidarietà, incosciente arrendevolezza, smania di guadagno?

L'ingordo, indiscriminato accesso a qualsiasi occasione di lavoro sembra essere davvero l'irragionevole tendenza che anima alcuni di noi. E' un'insana attitudine che sta in parte alla base anche di un altro discusso fenomeno, quello dei recapiti, o comunque del frenetico itinerare di certi notai. A tutti costoro vien voglia di chiedere, come suggerisce un probo e battagliero esponente del notariato milanese, se resta loro, al termine di tanto affannose giornate, il tempo di leggere un libro, se vanno mai al cinema o a tea-



tro, quanta parte della vita dedicano a sè e alla propria famiglia e così via. Saggio e apprezzabile, al contrario, mi è parso il modo in cui, recentemente, una giovane (e, se posso permettermi, graziosa) collega commentava l'attuale situazione di crisi: "Non è un gran momento, si lavora poco, ma si possono fare tante altre cose..."

Certo, l'abusivismo notarile non sembra assumere, di per sè, la pericolosità sociale, tanto per fare un esempio, dell'esercizio abusivo della professione medica. Pericolosità che, in altri ordinamenti, potrebbe anzi derivare dall'esercizio formalmente legittimo di tale professione. Pare infatti (a me l'ha raccontato un avvocato ticinese di quelli molto attivi all'epoca dell'esportazione sistematica dei capitali; Dio non voglia che tornino di moda) che all'esercizio della medicina siano abilitati, in forza di antichi statuti, i notai del Cantone di Appenzell. Pare anche che giudiziosamente se ne astengano in pratica, forse per non provocare le proteste dei loro confratelli di altri Cantoni, ai quali non è esteso il medesimo privilegio. Quanto ai danni che l'abusivo può causare sul piano meno drammatico degli interventi "professionali", prendiamo atto che, se il notaio Beccavivi della finzione infila nullità una dietro l'altra, il praticone medio della nostra realtà di solito ne sa abbastanza per cavarsela, almeno nelle fattispecie più comuni. Il danno vero è evidentemente un altro, e colpisce duramente l'immagine della categoria. Ma ha fatto recentemente la sua comparsa un'altra più subdola figura che si affianca a quella del notaio mancato o dell'operatore notarile altrimenti irregolare, ed è quella del notaio immaginario. Questi, a differenza del Romolo Romani dei nostri incubi giovanili, è immaginario non perchè esca dal contesto di un'ipotesi di scuola o di un'opera della fantasia, ma in quanto si materializza concretamente sul territorio (per l'esattezza nella zona di confine tra le Province di Milano e di Piacenza) assumendo l'identità e il sigillo grossolanamente contraffatto di un notaio inesistente. E come tale redige atti immaginari, per esempio costituzioni di società di persone, forse con comparanti altrettanto immaginari. Poi va a registrare e iscrivere quegli atti presso uffici magari non competenti avuto riguardo alla sede del presunto notaio o a quella della presunta società. Quasi che, seminando indizi tanto clamorosamente vistosi di falsità, ci si voglia preconstituire anche qui l'alibi del già evocato scherzo palese. Non c'è dubbio infatti che tali rozzi strumenti debbano servire a iniziative variamente truffaldine.

Poi c'è stato, in altra regione d'Italia, il caso dei comparanti che, sotto falsa identità attestata da documenti falsi ottenuti a mezzo di testimoni infedeli, hanno invaso, con effetti devastanti, rogiti apparentemente veridici di notai regolari. Non c'è davvero limite all'inventiva criminale dei nostri compatrioti.

E chissà quante altre combinazioni fra identità vere e fittizie si potranno escogitare, in bilico fra pirandellismo e fantascienza, anche attraverso un uso spregiudicato delle risorse offerte dall'informatica. C'è un racconto di Woody Allen (The Kugelmass Episode) in cui un professore di letteratura si fa proiettare, con una specie di magica macchina del tempo, nelle pagine di Madame Bovary, vi intreccia un flirt con l'eroina eponima e viene avvistato con comprensibile sconcerto da lettori ed esegeti del romanzo di Flaubert. Allo stesso modo sarà forse possibile, inquinando opportunamente i computer con qualche virus, arrivare a manipolare i rogiti altrui sostituendo gli acquirenti degli immobili o dirottando su altri conti correnti gli importi dei mutui erogati... Di fronte a certe prospettive la mente vacilla.

Ma per concludere, tornando al nostro tema dell'abusivismo notarile, si constata con compiacimento che sembrano sopite, allo stato attuale, certe temibili minacce legislative, frutto di spinte corporative, tendenti ad abilitare, se non i medici, altre categorie di professionisti all'esercizio sia pure parziale del notariato. Noi, dal canto nostro, faremo bene ad astenerci dal prescrivere farmaci e dal celebrare matrimoni fra nobili albanesi e dame di Ferrara.

Franco Cavallone



# il notaio contro

(a cura di Guido Roveda e Vittorio Muggia)

Da Rimini e da Mottola, due colleghi Franco Longo Debellis e Giuseppe Cioffi ci fanno sapere che il Giudice delegato al registro delle società, dietro loro ricorso, ha ordinato alla cancelleria di ricevere il deposito delle accettazioni di carica, anche se sprovvisto della quietanza del versamento della tassa di concessione governativa.

Pensiamo che sia cosa utile diffonderne in tutta Italia la conoscenza per dimostrare come il Notariato possa (e sia pronto a) intervenire direttamente nell'esercizio della tutela del cittadino nei confronti e contro l'inerzia della burocrazia.

Notaio contro, dunque.

Dai bisbiglii dei corridoi delle Interviste del lunedì, spostiamoci, allora, in questa rubrica, non tanto per compiacerci di una nostra riconquistata capacità (chi lo dubitava?), quanto per abituarci all'idea di fare ricorso, di contraddire e ragionare in termini giuridici.

Come altri due colleghi, Luigi Fissore da Carmagnola e Fulvio Bidello da Verona hanno già fatto; il primo, per controbattere una prassi di certuni Tribunali, che confondono la nozione di "atto della società" con quella di "statuto", per negare che il capitale possa essere in quest'ultimo indicato, se non nella misura dell'eseguito.

Il secondo, per sostenere, con argomenti convincenti, che la delega ex art. 2443 C.C. è ammissibile anche per le società a responsabilità limitata.

Roberto Dini



**AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIMINI**

## **RICORSO**

Il sottoscritto notaio Franco Longo Debellis,

**ESPONE**

con D.L. n. 513 del 31 dicembre 1992 il Consiglio dei Ministri, approvando la nuova tariffa delle concessioni governative in materia societaria, ha previsto all'art. 4, comma 1°, il versamento di lire 500.000= per le iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto costitutivo e di lire 250.000= per altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile.

Il pagamento della tassa è dovuta nei casi di "iscrizione" e non anche in quelli di "deposito" sicchè per questi ultimi nulla è dovuto a meno che non si voglia con forzatura interpretativa assimilare le iscrizioni ai depositi. Deposito ed iscrizione sono figure distinte sia dal punto di vista concettuale che giuridico.

"Il deposito previsto dalla norma di cui all'art. 101 disp. att. c.c. (così si esprime il Giudice del registro del Tribunale di Macerata in data 3 marzo 1993) è cosa diversa dall'iscrizione prevista dal precedente art. 100 sia per quanto riguarda l'aspetto soggettivo essendo attività esclusivamente di parte mentre l'iscrizione è ordinata dall'Ufficio, sia per quanto riguarda gli ef-

fetti."

Nè sarebbe corretto sostenere che anche l'atto depositato viene in fin dei conti iscritto (rectius "annotato") a cura del cancelliere nel registro d'ordine.

Non si vede per quale motivo si dovrebbe confondere l'attività materiale di iscrizione con l'iscrizione a cui il codice ricollega gli effetti dell'art. 2193 o effetti ancora più pregnanti quali quelli di natura costitutiva. Una tale assimilazione delle due figure era forse in passato sostenibile nel vigore della precedente normativa.

L'art. 76 del D.P.R. n. 641/72 escludendo espressamente il deposito dei bilanci dagli atti sociali soggetti ad iscrizione per i quali era dovuta la tassa di concessione governativa lasciava infatti spazio all'interpretazione "a contrario" che per tutti gli altri atti soggetti a semplice deposito la citata tassa fosse dovuta, con conseguenze giuridicamente deprecabili ma con risultato corretto dal punto di vista dei canoni ermeneutici d'interpretazione.

La norma ora è più corretta e ha anche il merito di aver riportato la norma tributaria in linea con la norma civilistica.

La tariffa vigente si riferisce ora solo ad "atti soggetti ad iscrizione" e non prende più in considerazione i "depositi".

C'è anche da considerare che quando il codice prevede il "deposito" si riferisce ad atti che non sono costitutivi o modificativi di rapporti giuridici e che per la più gran parte si configurano per loro natura come complementari o accessori ad altri che hanno già scontato la tassa per cui si paventa anche la violazione del principio di induplicabilità dell'imposta, atteso che anche dal punto di vista fiscale la fattispecie va unitariamente considerata nel suo presupposto d'imposta.

Inoltre "l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa (Tribunale di Macerata) è previsto dalla normativa richiamata per gli atti "sociali" e tale non può essere ritenuto il deposito di firma che proviene dall'amministratore in esecuzione di un obbligo facente carico direttamente alla sua persona ma non riferibile all'attività sociale"; che dunque "non essendo atto sociale nel senso di cui sopra e neppure "soggetto ed iscrizione" non rientra nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 del D.L. 513/92."

Se la legge avesse voluto tassare i depositi non avrebbe fatto altro che menzionarli accanto alle iscrizioni.

Oppure avrebbe potuto al limite menzionare solo i depositi:

il più (i depositi) avrebbe ricompreso anche il meno (le iscrizioni).

E in questo caso non può certo venire in soccorso il brocardo "lex minus dixit quam voluit."

C'è da considerare infatti in primo luogo che in materia fiscale è ormai principio pacifico che il favor è dalla parte del contribuente; in secondo luogo che tutta la recente normativa in tema di tasse di concessioni governative sulle società è orientata nel senso dell'eliminazione o di una sensibile riduzione delle stesse al fine di adeguare le nostre disposizioni alla normativa comunitaria.

Scartata dunque la possibilità di interpretazione analogica non resta che quella restrittiva oltretutto più in linea con il dettato ed il sistema normativa.



**AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TARANTO  
RICORSO EX. ART. 2189 C.C.**

Il sottoscritto dr. Giuseppe Cioffi notaio in Mottola,

ESPONE

- Com'è noto, l'art. 4 (come sostituito con l'art. 61, D.L. 2 marzo 1993 n. 47) della nuova Tariffa delle tasse di concessioni governative (D.M. 20 agosto 1992) dispone al n. 1, lettera b), la tassa di lire 250.000 per le "i-

scrizioni" nel registro delle imprese degli "atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile".

- Tale norma, proprio nella sua formulazione letterale, accoglie la distinzione propria del codice civile vigente, tra atti soggetti a "deposito" (articoli 2298, 2343 bis, 2383, 2435, 2450 bis) ed atti soggetti ad "iscrizione" (2296, 2299, 2300, 2306, 2307, 2309, 2330, 2383, 2385, 2436, 2411, 2444, 2445, 2450 bis, 2453, 2501 bis, 2502 bis, 2504), stabilendo che solo nei casi in cui il codice prevede una "iscrizione" sia dovuta la relativa tassa di concessione governativa.

- Tale discriminazione tra "deposito" ed "iscrizione", non è concepibile come una mera dimenticanza o negligenza del nostro legislatore, in quanto altrimenti, si assimilerebbero due attività, il "deposito" e la "iscrizione" appunto, che hanno effetti assolutamente diversi e non equiparabili tra loro: dall'iscrizione infatti derivano effetti costitutivi o modificativi di rapporti sociali, mentre con il "deposito" si conseguono effetti ben più limitati ed accessori.

La dimostrazione di tale assunto si ha proprio attraverso un'attenta lettura dell'articolo 2298 c.c. ove è disposto (al secondo comma) il mero "deposito" della firma degli amministratori onde permettere ai terzi di verificare la firma autografa di chi abbia assunto poteri rappresentativi.

Al contrario, è prevista (al primo comma del medesimo articolo) la più penetrante formalità della "iscrizione" dell'atto al fine di rendere opponibili ai terzi le limitazioni al potere di rappresentanza.

- Contro questa impostazione non può accogliersi la tesi, assolutamente pretestuosa e non rispettosa del dettato normativo, secondo la quale anche l'atto depositato viene iscritto.

In tal modo, infatti, si confonderebbe la mera attività materiale di iscrizione (o meglio di annotazione) effettuata dal Cancelliere del registro d'ordine, con l'iscrizione vera e propria, così come prevista dal codice civile ed alla quale sono collegati peculiari ed impegnativi effetti giuridici.

- Infine, nello specifico caso contro cui si ricorre e relativo al "deposito" della firma degli amministratori, anche per un altro motivo la tassa non è dovuta.

La norma sulle concessioni governative in questione colpisce infatti la "iscrizione" di "atti sociali" mentre nel caso di specie, non si tratta di atto sociale bensì di atto proprio del liquidatore, che egli esegue in esecuzione di un obbligo facente capo direttamente alla sua persona e non riferibile alla attività "sociale".

- Si ricorda infine che tutte le argomentazioni e le deduzioni testè addotte sono state integralmente accolte dal Tribunale di Macerata con decreto depositato in data 15 marzo 1993 con il quale si è ordinato al cancelliere titolare della Cancelleria Commerciale di quel Tribunale di ricevere, senza preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, un atto di accettazione di carica e di deposito firma degli amministratori di una società in accomandita semplice.

Tanto premesso il ricorrente

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, constatata la legittimità delle argomentazioni e deduzioni innanzi sostenute, la loro non contrarietà alla legge vigente

ORDINI

al Cancelliere titolare della Cancelleria Commerciale di questo Tribunale, di ricevere, senza preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, tutti gli atti che necessitano di essere depositati presso questa Cancelleria e per i quali il codice civile vigente non richiede specificamente la necessità della "iscrizione", così come letteralmente previsto dall'articolo 4 n. 1 lettera b), della nuova Tariffa delle tasse di concessioni governative e comunque, di ricevere specificamente, senza preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, l'atto di accettazione di carica e di deposito firma del liquidatore.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Torino si è opposta alla omologazione di atto relativo ad aumento di capitale di società per azioni nella parte in cui si chiedeva l'iscrizione dell'art. 5 dello statuto, come modificato dall'assemblea straordinaria, nell'assunto che l'aumento non era stato ancora eseguito:

- a) la clausola "ora per allora" è un formalistico espediente, venendo già chiesto sin d'ora iscrizione nel pubblico registro dell'atto;
- b) lo statuto societario è, indubbiamente "atto della società";
- c) l'art. 2444 codice civile vieta la menzione dell'aumento di capitale sino a quando questo non sia stato eseguito.

Il collega Luigi Fissore ha presentato ricorso con queste motivazioni.

I motivi enunciati dal P.M. derivano dall'equivoco della mancata distinzione dei vari significati che la locuzione "capitale" può assumere: capitale deliberato, sottoscritto, versato o liberato.

Nel caso (si tratta di un aumento di capitale deliberato) l'assemblea ha statuito "di modificare, ora per allora a sottoscrizione effettuata" l'art. 5 riguardante l'ammontare del capitale. Siffatta clausola non può definirsi un "formalistico espediente venendo già chiesto sin d'ora iscrizione nel pubblico registro dell'atto", in quanto l'atto contiene la delibera di aumento del capitale e non certo la menzione dell'avvenuta sottoscrizione (che sarà possibile solo dopo il deposito dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c.).

Al contrario, la delibera deve essere subito depositata e iscritta in adempimento di quanto prescritto dall'art. 2436 c.c., come riconosciuto da una prassi costante dopo che la Corte d'Appello di Roma - Sezione I - con suo decreto 10 febbraio 1949 Pres. Cataldi - Relat. Varallo - ric. Soc. I.R.E. (in Rivista del Notariato, 1949, pag. 244) ha affermato

"Non è pensabile che la società provveda ad emettere un nuovo capitale senza prima avere ottenuto l'iscrizione della relativa modifica nel registro delle imprese..."

Praticamente l'operazione di aumento di capitale sociale avviene attraverso fasi successive.

In un primo tempo la volontà sociale si concreta attraverso l'assemblea, nel senso di deliberare l'aumento, cioè di richiedere ai soci un nuovo conferimento di attività nel patrimonio sociale.

Perfezionatasi tale volontà sociale attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, previa constatazione da parte del Tribunale della regolarità della delibera medesima, si fa luogo alla sottoscrizione ed è in questo momento che i soci sottoscrittori son tenuti a versare almeno i tre decimi del capitale ai sensi dell'art. 2439 del codice.

"La modifica dell'atto costitutivo viene deliberata dall'assemblea nel momento in cui si decide l'aumento, ma si perfeziona soltanto con l'avvenuta sottoscrizione, ed è proprio per far constare in questo perfezionamento della modifica statutaria che, nel caso della Società per Azioni, l'art. 2444 prescrive che deve essere iscritto nel registro delle imprese anche l'avvenuto collocamento del capitale.

E' pacifico che soltanto la prima di queste, cioè quella della delibera, è soggetta alla preventiva omologazione del Tribunale e non anche la seconda che è la mera enunciazione di un fatto obiettivo e non opinabile.

E' per questo che la modifica statutaria non può essere omologata altrimenti che al momento in cui l'aumento di capitale viene deliberato, pur restando l'esecuzione di questa modifica subordinata all'effettivo collocamento del capitale, come prescrive anche lo stesso art. 2444, statuendo che non si possa menzionare il nuovo capitale negli atti della società sino a che non sia avvenuta la seconda iscrizione nel Registro".

In senso conforme in dottrina vedasi Marsicano in "Rivista del Notariato, 1948, pag. 666".

Più recentemente il Tribunale di Catania (decreto 4/4/91 - Pres. Vergari - Rel. Ferreri - Ric. Confedil S.R.L.) ha affermato che "il deposito del testo

aggiornato dell'atto costitutivo o dello statuto deve accompagnare la deliberazione assembleare modificativa e costituisce condizione di legittimità dell'omologazione della delibera stessa.

Non può procedersi all'omologazione se alla delibera non è allegato il testo aggiornato dell'atto costitutivo o dello statuto" (art. 2436 c.c.) analogamente, il Tribunale di Genova (decreto 30/5/1987 - Pres. Salafia - Ricorso Rocca Castellaro S.P.A.).

Le Corti d'Appello di Torino (13/9/1992 in "Giur. Comm., 1983, II, 288") e di Genova 25/7/1987) pronunciandosi in altro argomento per inciso non hanno contestato la legittimità dell'allegazione dello statuto aggiornato alla delibera di aumento.



Accogliendo le considerazioni del collega Fulvio Bidello, il Tribunale di Verona, invertendo un precedente costante indirizzo, ha omologato un atto costitutivo di una s.r.l. che prevedeva la delega agli amministratori di aumentare il capitale sociale, delega - come ben noto - prevista dall'art. 2443 c.c. per le s.p.a., ma non richiamata per la s.r.l.

Fulvio Bidello ha sottolineato come la dottrina abbastanza pedissequamente abbia ritenuto inapplicabile la delega alla s.r.l., basandosi sul principio interpretativo dell'"ubi voluit ibi dixit", espresso nella relazione al Re introduttiva del vigente codice civile, per cui non sarebbe applicabile la norma ad un tipo di società a (presunta) scarsa articolazione soggettiva (inutile delegare, laddove è semplice riunire i soci).

La giurisprudenza si è ancor meno occupata del problema ed in modo discorde: infatti una prima volta (Trib. di Bari decr. 14.11.1983) si è pronunciata a favore, "nella considerazione che anche la s.r.l. può avere un gran numero di soci e che la facoltà in questione, delegabile all'organo amministrativo, è caratterizzata da forti limiti (tempo e ammontare determinati) e che, pertanto, la norma dell'art. 2442 non può dirsi peculiare alla s.p.a. nè di carattere eccezionale, apparendo invece quale "norma strumentale di tipo di organizzativo". In altre due occasioni, invece, essa si è pronunciata negativamente partendo dal presupposto che la norma dell'art. 2443 c.c. sarebbe norma eccezionale e come tale non applicabile se non espressamente prevista (Trib. di Cosenza decr. 24.1.1986), con la precisazione che, consistendo l'aumento di capitale in una modifica statutaria, la competenza a deliberarlo è esclusiva dell'assemblea straordinaria dei soci (Trib. di Lecce decreto 20.2.1990).

Pertanto, in relazione alla norma prevista dall'art. 2443 c.c., trovano facile confutazione le citate argomentazioni che negano l'applicabilità della delega all'art. 2495 c.c. Infatti se al tempo della introduzione del vigente codice civile poteva forse giustificarsi un mancato richiamo voluto, essendo prevedibili all'epoca s.r.l. normalmente a partecipazione sociale ristretta, oggi, si assiste al crescere del numero delle s.r.l. - anche con capitali consistenti e con strutture societarie molto allargate.

Conseguentemente, le citate motivazioni di cui alla relazione al Re, che erano le uniche addotte espressamente per escludere alle s.r.l. l'applicabilità dell'art. 2443 c.c., sono allo stato attuale talmente deboli e inconsistenti da ritenersi ormai inesistenti.

Si è detto, poi, che la norma dell'art. 2443 c.c. è eccezionale e come tale non può essere applicata laddove non prevista, ma se si considera:

a) da un punto di vista generale, qualunque norma che sia espressamente prevista per le s.p.a. e non richiamata per le s.r.l. può essere dichiarata eccezionale; per fare un esempio semplice anche la possibilità dell'assemblea totalitaria prevista per le s.p.a. può essere considerata norma eccezionale e, quindi, non applicabile, per mancato, alle s.r.l.;

b) da un punto di vista specifico non si vede quale grande eccezione vi sia nel conferire all'organo amministrativo un incarico che, comunque, costituisce una manifestazione di volontà dei soci; incarico delimitato nel contenuto e nel tempo e che conferito a guisa di mandato collettivo, non va a ledere alcun diritto nè della società, nè di terzi, nè dei soci stessi.

## tribuna giovani

*E' con vero piacere che pubblichiamo questo lavoro sulla società unipersonale scritto da praticanti notai.*

*E' un buon lavoro, ciò che traspare anche dall'autorevole commento di L.A. Misericchi.*

*Noi qui, però, vogliamo apprezzare qualcosa di diverso, qualcosa che pare un segnale su ciò che potrà essere domani il lavoro di preparazione per il concorso e per la professione.*

*Noterete, alla fine, che l'articolo è firmato da cinque praticanti e che questi fanno parte tre di uno studio notarile ligure (Bailo) e due di uno studio notarile campano (di Transo).*

*Non abbiamo indagato su come sia nata questa iniziativa, ma ci piace pensare che sia stata un'idea congiunta di Bailo e di di Transo.*

*Pensiamo, in sintesi, che si sia voluto allargare il laboratorio di ricerca, favorire il confronto di idee, colmare possibili lacune che possono derivare da una più limitata possibilità di verifica, sperimentare l'impiego (anche nella pratica notarile) di più moderni strumenti (fax).*

*Se così fosse ci pare di poter intravedere un futuro prossimo nel quale i praticanti avranno sempre maggiori opportunità di studio e di approfondimento, dove non ci sarà più bisogno di ambienti e cattedre, dove l'obbligatorietà della scuola potrà essere resa possibile da moderni strumenti di collegamento che rendano indifferente la presenza fisica del praticante.*



### LA SOCIETA' UNIPERSONALE: SCHEGGE DI DISCIPLINA La nuova normativa

La dodicesima direttiva CEE (89/667), recepita di recente e col solito ritardo dal legislatore italiano con decreto legislativo n. 88 del 3 marzo 1993, porta importanti modifiche al regime delle società a responsabilità limitata, che possono così schematizzarsi:

A) e' ammessa la costituzione di una società a responsabilità limitata con un solo socio (art. 2475/Iico. c.c.);

B) anche nella SRL unipersonale il socio ha i benefici della limitazione di responsabilità (art. 2479, Iico. c.c.), sempre che sussistano alcuni suoi requisiti soggettivi (che sia cioè persona fisica e che non sia unico socio di altra società di capitali) e che siano rispettati alcuni obblighi (relativi alla pubblicità e al versamento per intero del capitale sottoscritto).

Con questa novella il legislatore ha eliminato il tabù della incompatibilità tra responsabilità limitata e impresa individuale consentendo che il singolo imprenditore possa destinare un patrimonio separato all'esercizio di una attività imprenditoriale godendo al contempo della limitazione della responsabilità e della direzione dell'impresa stessa.

Esaminiamo brevemente la nuova disciplina.

L'atto costitutivo, che ovviamente deve rivestire la forma dell'atto pubblico, nonchè gli atti e la corrispondenza della società devono contenere l'espressa indicazione che esiste un unico socio.

Il capitale sociale deve essere interamente versato e di ciò deve darsi prova al notaio in sede di costituzione (art. 2476, Iico. c.c.); la stessa regola vale nei casi di aumento del capitale, mentre se la pluralità dei soci viene



meno successivamente l'unico socio deve provvedere entro tre mesi al pagamento dell'eventuale residuo non ancora versato (art. 2476, III co. c.c.). La ratio di questo maggior rigore nella disciplina dei conferimenti può probabilmente rinvenirsi nell'esigenza di fornire concretamente una maggiore garanzia ai terzi, ai quali è sottratta la responsabilità illimitata dell'unico socio.

La costituzione di società unipersonale per atto unilaterale comporta la responsabilità del socio fondatore in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione (art. 2475, IIco c.c.).

Quanto al regime della pubblicità è fatto obbligo, quando le quote appartengono ad un solo socio, di depositare presso il registro delle imprese, a cura degli amministratori o del socio stesso, una dichiarazione recante l'indicazione dei dati anagrafici dell'unico socio (nome, cognome, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza - art. 2475-bis c.c.).

L'inosservanza delle norme suesposte in tema di capitale e di pubblicità preclude la possibilità di godere della limitazione di responsabilità per i debiti sociali (art. 2497 IIco. lett. b) et c) c.c.). Inoltre la responsabilità è illimitata quando l'unico socio è una persona giuridica e quando è l'unico socio di altra società di capitali (art. 2497 IIco. lett. a) c.c.).

La legge sembra non interdire la costituzione della SRL unipersonale alle persone giuridiche o al socio unico che sia già tale in altre società; in tal caso però si perde il beneficio della responsabilità limitata. Ugualmente dall'interpretazione della nuova disciplina si può argomentare che il socio unico possa essere tale e godere della responsabilità limitata in più SRL se costituite l'una successivamente all'estinzione dell'altra.

La limitazione della responsabilità spetta a partire dall'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente le generalità dell'unico socio.

E' appena il caso di ricordare che l'ambito applicativo dell'Istituto è limitato alla società a responsabilità limitata, mentre per le altre forme societarie restano in vigore le norme precedenti, anche se questa limitazione sembrerebbe in contrasto con la stessa direttiva, (articolo 6) e con il principio sancito dall'art. 3 della nostra costituzione.

#### La società unipersonale

La nuova normativa pone non pochi problemi di carattere dogmatico, che vanno peraltro ad innestarsi nel più ampio filone delle questioni collegate in genere alle società unipersonali.

E' noto che la dottrina ha accettato con grande riluttanza questa figura, che costituisce una contraddizione in termini apparentemente irrisolvibile. D'altra parte proprio l'approfondimento dei problemi collegati alla società unipersonale ha portato un notevole contributo all'approfondimento di diverse categorie e in particolare alla distinzione tra società-negozio e società-istituzione: altro è infatti il momento genetico della società ed altro quello funzionale.

La pluralità di soggetti essenziale (fino a questo momento) per esistenza, la costituzione della società non lo è invece per la sua esistenza, la società-ente resta in vita e continua ad essere persona giuridica anche con un solo socio e conserva anche in tale condizione tutte le attitudini ad un completo esercizio delle sue attività senza alcuna limitazione.

#### Natura giuridica dell'atto costitutivo di società unipersonale

E' in quest'ottica che vanno affrontati i problemi connessi alle modifiche apportate con la recente novella in materia di costituzione di SRL con un solo socio.

Qual è dunque la natura giuridica di quest'atto?

Le soluzioni possibili sono due: o si assegna alla società unipersonale natura contrattuale, ammettendo così la categoria del contratto unilaterale, ovvero si nega siffatta natura, configurando la società come istituto caratterizzato dalla pluralità dei modi di costituzione, contratto o negozio unila-

terale.

Il problema della società unipersonale è stato affrontato anche presso gli altri ordinamenti.

L'ordinamento francese, ad esempio, che da tempo ha dettato una disciplina dell'istituto poi preso a modello dalla stessa direttiva, fa riferimento ad un diverso modo di costituzione di un'entità che resta pur sempre società; in Portogallo, invece, si parla più espressamente di impresa individuale, facendo riferimento ad una sorta di patrimonio separato.

Delle due tesi prospettate, quella del contratto unilaterale potrebbe sembrare preferibile, in quanto non stravolge le nozioni tradizionali in materia. Bisogna però tenere conto che la categoria del contratto unilaterale è stata elaborata da parte della dottrina con significati ben diversi; d'altra parte se si considera il contratto di società come un contratto con comunione di scopo, l'unipersonalità sembra assolutamente inconciliabile col contratto.

L'opinione preferibile sembra quindi essere quella per la quale siamo in presenza di un negozio unilaterale. A favore di questa tesi può portarsi un argomento testuale: la sostituzione nella rubrica dell'articolo 2247 c.c. dell'espressione nozione con quella contratto di società. Il legislatore sembra infatti aver voluto esplicitamente sottolineare la natura contrattuale dell'atto costitutivo di società con più soci, proprio nel momento in cui ne ammetteva la possibilità di costituzione anche con un diverso strumento giuridico e, cioè, con un atto unilaterale.

E' infatti possibile immaginare che l'ordinamento possa far discendere la nascita della società-istituzione da atti di natura diversa dal contratto tenuto conto che l'art. 1324 c.c. dichiara espressamente applicabili le norme sui contratti agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale.

#### Altre questioni

Il nuovo regime della responsabilità, ma anche quello della pubblicità, si applicano, ovviamente, come detto, in tutte le ipotesi di SRL unipersonali, già disciplinate dall'art. 2497 c.c. La concentrazione delle quote in una sola mano potrà, infatti, verificarsi nei seguenti modi:

- 1) concentrazione di tutte le quote della SRL già costituita in un'unica mano;
- 2) trasformazione di altra società, anche a base personale, con unico socio in società a responsabilità limitata unipersonale (in questo caso la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni pregresse viene meno nei limiti in cui i creditori vi acconsentano);
- 3) scissione di società di ogni tipo in società a responsabilità limitata unipersonale; in tali ipotesi la sorte della responsabilità illimitata per i debiti pregressi dipende dall'opinione che si accoglie in ordine all'applicabilità in questa sede delle norme previste in tema di trasformazione (in particolare dell'art. 2499 c.c.).

La struttura organizzativa della società non subisce mutamenti conseguenti all'unicità del socio. Di fatto, però, il metodo assembleare non trova applicazione in senso proprio, perchè i poteri dell'assemblea sono rimessi ad un unico soggetto.

La previsione statutaria del metodo assembleare non potrà mancare neppure nel caso di costituzione con un solo socio in relazione alla possibilità che la pluralità di soci venga costituita o ricostituita.

Quando il singolo socio assomma nella sua persona anche la qualità di amministratore può dirsi che il funzionamento dell'organo assembleare e di quello amministrativo nella società unipersonale è sostituito da un formalismo documentale nel senso che non si può distinguere, al di fuori della necessità di un avviso di convocazione dell'assemblea, tra procedimento e documentazione del procedimento stesso; laddove invece le figure di socio e di amministratore sono distinte, si recupera in parte quella dialettica di poteri che ridà concretezza al meccanismo procedurale.

Vale la pena di segnalare, a titolo esemplificativo, alcune norme che sono svuotate di significato in relazione alla situazione prospettata di coinci-

denza di funzione: si pensi all'art. 2393 c.c. che ammette l'azione di responsabilità verso gli amministratori in forza di delibera dell'assemblea, in collegamento con l'art. 2390 c.c. che consente la deroga al divieto legale di concorrenza in caso di consenso dell'assemblea, laddove l'assemblea è costituita dallo stesso soggetto che dovrebbe essere autorizzato.

La SRL unipersonale può essere utile diaframma per gestire in via esclusiva altre società di capitali godendo della responsabilità limitata: dei debiti della partecipata risponderà, infatti, illimitatamente ai sensi dell'art. 2362 c.c. la società unipersonale partecipante, i debiti della quale troveranno capienza nel patrimonio di essa, ma non in quello dell'unico socio. Ancor maggior vantaggio può conseguirsi attraverso la costituzione di una società di capitali tra la unipersonale e l'unico socio: infatti, pur trovandoci nella sostanza in presenza di un unico socio e quindi di un unico patrimonio, formalmente siamo in presenza di una società di capitali con più soci che, come tale, gode del beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta. L'unipersonale però, in questo secondo caso, non risponde con l'intero suo patrimonio ma unicamente nei limiti di quanto conferito, mentre della liceità di tale procedimento non può dubitarsi anche sulla scorta di recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Problema fondamentale, poi, da risolvere in ordine alla società unipersonale e relativamente al quale possiamo in questa sede unicamente sottolineare gli elementi è quello del possibile conflitto di interessi che potrebbe nascere se vogliamo considerare in senso letterale gli articoli 2373, 2377 et 2391 del Codice Civile tenendo presente in senso sostanziale l'unicità di socio, amministratore e patrimonio della unipersonale.

Richiamandoci però alla discussione sull'argomento già sviluppatasi da tempo nel diritto francese, nonché ai principi generali del diritto societario sviluppati dalla nostra dottrina e giurisprudenza potremmo evidenziare due differenti possibili soluzioni:

a) secondo la teoria contrattualistica che fa coincidere l'interesse sociale con quello dei soci un conflitto di interessi nel caso di società unipersonale non sarebbe neppure ipotizzabile; tutto ciò che profitta alla società, infatti, finirà un giorno o l'altro per profittare al socio e, inversamente, quanto nuoce all'una pregiudicherà inevitabilmente, prima o poi, anche l'altro.

b) secondo la teoria istituzionalistica, invece, che individua un interesse proprio della società differente e anche in alcuni casi contrario a quello dei soci, allora le norme degli articoli 2373 e 2391 c.c. tornano ad avere un significato; in particolare questa posizione è sostenibile ove l'interesse sociale è qualificato anche con riferimento a soggetti estranei alla compagine sociale ed in particolare con riferimento a quello dei creditori della società. Quanto sopra evidenziato è, al momento, solamente un'impressione di getto ad una prima lettura della novella la quale, a ben vedere, risulta molto scarna nel suo testo normativo e non ancora armonizzata col sistema giuridico vigente ma, comunque, presto armonizzabile, come sopra si è cercato di evidenziare e come certamente dottrina e giurisprudenza non mancheranno di fare.

Nella nostra esposizione, poi, non abbiamo volutamente cercato di analizzare la ratio della novella in rapporto agli interessi che l'hanno resa una realtà, volendo unicamente pensare che detta nuova legge sia stata voluta per permettere all'imprenditore individuale di scegliere, nell'esercizio della sua attività di impresa, la forma di responsabilità limitata o illimitata, così come può fare nel momento in cui decida di svolgere la sua attività in forma societaria, nel quale campo detta scelta era sempre stata ammessa, potendo lo stesso costituire società di persone con autonomia patrimoniale imperfetta o società di capitali con autonomia patrimoniale perfetta.

STUDIO NOTAIO GIANLUIGI BAILO  
Dr.ssa Cristina Novelli  
Dr. Riccardo Ghio  
Dr. Michele Zavaglia

STUDIO NOTAIO GIUSEPPE DI TRANSO  
Dr. Salvatore Lembo  
Dr. Nello Gargiulo

Breve commento di L. A. Miserocchi

Ho letto con molto interesse il commento qui pubblicato alla nuova normativa sulla s.r.l. unipersonale che ho trovato interessante e in molti punti acuto. Gli estensori dimostrano buona padronanza della materia e in molti punti buona capacità di analisi.

Le osservazioni che seguono non vogliono essere critiche, ma suggerimenti e considerazioni comunque sempre soggettive ed opinabili.

Il rilievo fondamentale che mi sento di fare è che l'esame del D. Lgv. è poco "notarile": si è dedicata, secondo me, più attenzione a questioni dogmatiche (es. natura giuridica dell'atto costitutivo di società unipersonale) che a problemi operativi di immediato rilievo, si sono usate espressioni generiche e forse equivoche e sono state date per pacifiche conclusioni che tali non sono.

Per evitare a mia volta di cadere nel "generico" passo e mi limito ad alcune esemplificazioni.

Analizziamo la frase "Il capitale sociale deve essere interamente versato e di ciò deve darsi prova al notaio in sede di costituzione (art. 2476 II co. c.c.)", forse da praticanti notai e da attenti lettori dell'art. 5 del D. Lgv. in esame era meglio precisare che i conferimenti in danaro, nel caso di società unipersonale, devono essere interamente versati in sede di costituzione presso un Istituto di Credito ai sensi dell'art. 2329 n. 2 c.c. e che la ricevuta deve essere allegata al ricorso per omologazione ex art. 2330 c.c.: sono cose note, ma mi sembra che sia opportuno abituarsi ad una maggiore precisione.

E ancora "Anche nella s.r.l. unipersonale il socio ha i benefici della limitazione di responsabilità... sempre che sussistano alcuni suoi requisiti soggettivi (che sia cioè persona fisica...)": in verità sia la Direttiva sia l'art. 7 del D. Lgv. esaminato dicono che "In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: quando sia una persona giuridica..."

Questa formulazione fa sorgere un problema interpretativo riferito agli enti collettivi non muniti di personalità giuridica: possono questi enti usufruire del beneficio della responsabilità limitata o andranno necessariamente assimilati alle persone giuridiche?

Non mi sento di escludere questa assimilazione, ma non mi pare giusto riferire il testo legislativo in modo tale da occultare il problema.

Infine tra i problemi pratici importanti che sono stati trascurati cito quello che a me pare il primo problema che si è posto nell'operare: il D. Lgv. "nel caso in cui le quote appartengano ad un unico socio" prescrive una serie di "obblighi" (in particolare quelli di pubblicità di cui all'art. 4, quelli relativi ai contratti con il socio unico - art. 6 - quello in tema di integrale versamento dei conferimenti di cui all'art. 5, quelli nascenti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 8).

Questi obblighi vengono formulati dal legislatore incondizionatamente: appare però lecito all'interprete chiedersi, tenuto conto della ragionevole ratio della norma, se essi non siano correlati al beneficio della limitazione di responsabilità dell'unico socio e se quindi non sia corretto ritenere ad esempio che nel caso in cui unico socio sia una persona giuridica ovvero quando l'unico socio sia socio unico di altra società di capitali, come tale escluso dal beneficio della limitazione di responsabilità ex art. 7 a) questi obblighi non vengono meno, con conseguente possibilità di omettere tutta una serie di adempimenti gravosi e costosi.

# corrispondenza

Caro Direttore,

leggo, sull'ultimo numero della Rivista da Te egregiamente diretta, l'articolo di Massimo Ersoch sul problema della non inclusione dei notai nell'elenco dei professionisti abilitati all'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie.

Il tono estremamente corretto e garbato di Ersoch (che rispecchia sicuramente la sua personalità), non mi esime però dal dovere di sottolineare l'inesattezza della sua affermazione circa il fatto che il Consiglio Nazionale avrebbe, se pur involontariamente, "ingannato" la Categoria, fornendo la notizia che il Ministero delle Finanze aveva integrato il D. Lgs. reinserendoci nell'elenco dei professionisti abilitati all'assistenza in oggetto.

Il Consiglio Nazionale infatti, non ha ingannato nessuno, nè volontariamente, nè involontariamente, in quanto si è limitato a dar notizia di quanto gli era stato assicurato nelle sedi competenti, a seguito dei suoi energici e reiterati interventi a difesa di un buon diritto della Categoria.

Se interventi esterni (sui cui motivi non mi permetto di fare illazioni...) hanno inopinatamente inciso sul testo definitivo del provvedimento, il Consiglio Nazionale non ne ha assolutamente colpa, nè nel merito, nè per una pretesa non corretta informazione.

D'altro canto un esperto e attento partecipe della vita e dei problemi della Categoria, come Massimo Ersoch, non deve meravigliarsi delle difficoltà e delle... sorprese di cui è disseminato il cammino dei suoi organi rappresentativi!

Sul punto, però, mi sono ampiamente soffermato nella mia relazione al Convegno di Roma dello scorso 16 gennaio, cui l'amico Ersoch e altri autorevoli esponenti della Federnotai erano presenti ed alla quale rinvio.

Ti prego, comunque, di prender nota che analoga situazione si era presentata relativamente al D. Lgs. concernente l'ordinamento e, per effetto del nostro energico intervento, i notai sono stati inclusi tra i soggetti idonei ad assumere le funzioni di giudici tributari.

Ti ringrazio e Ti saluto cordialmente

(Giancarlo Laurini)



Spett.le Redazione "FEDERNOTIZIE"

Ho atteso un mese nella speranza che il nostro Presidente si degnasse di dare una risposta alla mia lettera dell'11 marzo 1993.

Considerato che lo stesso, a quanto pare, preferisce sorvolare su questi problemi e visto il pregevole articolo del collega Ersoch di Firenze, pubblicato sul n. 2 della Vs. Rivista, mi sembra quanto mai opportuno inviarVi copia della mia lettera indirizzata al Presidente Laurini.

Nella stessa segnalavo il gravissimo problema sorto, per noi notai, a seguito della riforma del contenzioso tributario, riforma che non contempla la figura del notaio tra i professionisti abilitati a difendere i contribuenti avanti le Commissioni Tributarie.

Duole ancor più segnalare che, su "Il Sole 24 Ore" del 6 aprile u.s., un articolo (che invio in fotocopia) riporta la notizia secondo la quale anche gli agrotecnici sono abilitati alla difesa nei processi tributari. In particolare l'articolo parla di un "ripescaggio" operato dal legislatore con due avvisi

di rettifica.

Non ho nulla contro gli agrotecnici, ma sottolineo il fatto che questa categoria ha fatto le giuste rimostranze e, soprattutto, ha spiegato al Governo che non c'era ragione di privarla di competenze già a suo tempo acquisite.

Mi meraviglia che il nostro Consiglio Nazionale ed, in particolare, il nostro Presidente - per quanto avessi già segnalato più di un anno fa questo problema - alla data odierna non ha compiuto alcuna azione che riconosca la facoltà di difesa dei notai avanti le Commissioni Tributarie.

Mi auguro che questa Rivista dia corso ad ogni più opportuna iniziativa al fine di evitare che la figura professionale del notaio venga ulteriormente sminuita.

Distinti saluti

(Pierluigi Comelli)



Egr. Dr. Giancarlo LAURINI

e p.c.

Egr. Dr. Mario BRONZIN

Caro Presidente,

dopo una prima lettera inviata "a caldo" il 13 gennaio 1993 al Consigliere dr. Bronzin; dopo aver segnalato, già un anno fa, i problemi relativi alla nuova Riforma del Contenzioso Tributario; considerato che sono trascorsi tre mesi e che, in base all'art. 75 del D.L. 545/92, entro sei mesi - salvo proroga (quindi entro il 15 luglio p.v.) - le controversie pendenti avanti le Commissioni Tributarie Centrali dovranno essere riassunte; considerato che, in base all'art. 12, comma II, fra gli organi professionali abilitati all'assistenza tecnica presso dette Commissioni non viene nominato l'ordine notarile - sono a chiedere un Tuo pronto e sollecito intervento affinché questa grave dimenticanza venga sanata.

L'attuale situazione, dal punto di vista professionale, risulta estremamente dannosa per l'immagine dei notai, che dovranno comunicare ai loro clienti l'impossibilità a difenderli nei vari gradi di giudizio.

Mi auguro che, in questo frangente, il Notariato dimostri la volontà di tutelare il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto organo costituito soprattutto da professionisti che intendono compiere il loro dovere fino in fondo, professionisti che non sono interessati ad essere "presidenti di squadre di calcio di Serie A", nè tantomeno servizievoli vassalli di personaggi che vengono condannati a due anni di carcere per falso, in una con i loro patroni!

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in occasione del contenzioso "protesti/Banca d'Italia", ha fatto una notevole campagna-stampa mettendo in campo tutte le risorse disponibili per difendere la figura professionale del notaio.

Invece, in un caso ove viene ancor più altamente qualificata e valorizzata la preparazione professionale del notaio, tutto tace.

Alla luce di quanto esposto, rimango in attesa di un energico intervento da parte Tua e dell'intero Consiglio Nazionale.

Mi auguro che, contrariamente a quanto è accaduto circa un anno fa, io possa ricevere da parte Tua una sollecita risposta scritta e non frettolose comunicazioni telefoniche fatte dal Direttore del Consiglio ad una impiegata del mio Studio, in riscontro alla mia prima segnalazione.

Mi pare altresì ovvio che, qualora il Consiglio Nazionale da Te presieduto non sia in grado di superare questo problema, lo stesso dovrà trarne le opportune conclusioni presentando le proprie irrevocabili dimissioni.

Cordialmente

(Pierluigi Comelli)

A TUTTI I NOTAI DEL COLLEGIO  
loro sedi

Cari Colleghi,

alcuni recenti episodi devono essere resi noti a tutti, perchè ciascuno possa adeguare il proprio comportamento alla linea più rigorosa.

Abbiamo riscontrato varie iniziative di uffici pubblici e società private, che hanno rivolto a più notai richieste di "preventivi" per determinate serie di atti.

Ovviamente abbiamo fatto conoscere ai suddetti enti l'inopportunità di siffatte richieste, sottolineando la gravità di azioni che possono provocare una concorrenza al ribasso mentre la Tariffa Notarile è suscettibile esclusivamente di una uniforme applicazione.

Negli stessi termini penso abbiano risposto tutti gli interpellati: in caso contrario potrebbero ricorrere gli estremi di un illecito disciplinare.

Ben diversa, ovviamente, è l'ipotesi della richiesta di preventivo avanzata da un cliente con riferimento ad una singola pratica: qui la risposta può essere anche doverosa, ma cautela vuole che essa sia condizionata alla non sopravvenienza di imprevisti.

Devo infine portare a Vostra conoscenza i fatti che si sono verificati in altra Regione e che devono costituire un monito per tutti noi: allego pertanto la circostanziata comunicazione che mi ha trasmesso Giancarlo Laurini al riguardo.

Coi migliori saluti

IL PRESIDENTE  
(Dr. Antonio Mascheroni)



e p.c. Ai Presidenti dei  
Consigli Notarili  
ai Consiglieri Nazionali e  
ai Revisori dei Conti

Cari Colleghi,

il Consiglio Notarile di                    segnala un accadimento su cui è opportuno che richiami la Vostra attenzione.

Come potrete constatare dalla documentazione che Vi allego, alcuni colleghi utenti delle Conservatorie di                    hanno avuto la spiacevole sorpresa di subire una perquisizione del proprio studio e di vedersi notificata un'informazione di garanzia.

Secondo quanto si può desumere dalla scarsa documentazione pervenutaci, i fatti si sarebbero svolti pressappoco così.

I professionisti indagati si sarebbero avvalsi, per le loro ricerche, di personale dipendente di uffici pubblici e poichè questi ultimi avrebbero, oltrechè sottratto il tempo che avrebbero dovuto dedicare a compiti istituzionali, anche omesso di corrispondere all'erario i diritti dovuti per le ricerche, sarebbe scattata, nei loro confronti, un'indagine per correttezza nei reati previsti dagli art. 319 e 323, secondo comma, del Codice Penale.



Sono certo che i colleghi oggetto delle indagini dell'A.G. sapranno dimostrare la loro piena estraneità ai fatti addebitati loro, così come sono certo che eventuali altre situazioni di cui si ha notizia altrove, rispondano più all'intento di facilitare, assieme al proprio, il lavoro degli uffici, alleviando un inutile affollamento allo sportello.

Tuttavia, vuoi i gravi rischi cui, pur senza loro responsabilità, i colleghi possono andare incontro, vuoi l'insopportabile ricaduta negativa di immagine cui è sottoposta l'intera categoria sugli organi di informazione, come potete rilevare dai primi ritagli di stampa in nostro possesso, mi ingiungono di sottolineare la gravità del fatto.

E mi ingiungono, altresì, di invitarVi calorosamente a dissuadere, pur con tutta la prudenza che il caso richiede, i colleghi dei rispettivi distretti a desistere dal malvezzo segnalato.

Non pare superfluo sottolineare come i notevoli sforzi per la tutela dell'immagine della categoria che vengono compiuti dai vari organi rappresentativi ed il quotidiano, oscuro impegno di tanti nostri colleghi, possano essere vanificati da sporadici comportamenti incauti.

Sono certo che con un minimo di impegno da parte di tutti sapremo essere degni di quella tradizione di onestà e correttezza che abbiamo saputo costruirci con il lavoro di secoli.

Con questa certezza auguro a tutti di trascorrere un meritato e sereno riposo per Pasqua.

(Giancarlo Laurini)



On. Consiglio Nazionale del Notariato

- Oggetto: comunicazione relativa alle indagini attualmente in corso nei confronti di alcuni notai..... pugliesi per presunti episodi di corruzione e/o di abuso di ufficio..

La vicenda processuale che ci interessa è degna dell'attenzione degli Organi di categoria.

Risultiamo, ad oggi, destinatari di un avviso di garanzia, notificato unitamente ad un decreto di perquisizione.

I nostri studi sono stati "visitati" da ufficiali di P.G. perchè ritenuti luogo di deposito di "cose pertinenti al reato di cui agli articoli 323, 2° comma e 319 c.p."

L'indagine si inserisce, a quanto è dato sapere dalle notizie apparse su organi di informazione, in un controllo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di..... sul funzionamento della locale Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Mentre nei locali dei nostri studi venivano sequestrate le agende telefoniche, alcuni fascicoli di ufficio relativi ad atti aventi ad oggetto immobili ubicati in..... e le bollette delle visure ipotecarie riguardanti i medesimi cespiti, si procedeva all'arresto di dipendenti della Conservatoria dei Registri Immobiliari di.....

E' veramente arduo comprendere i motivi del nostro coinvolgimento nell'operazione in oggetto. Unico punto di incontro con la vicenda processuale è il nostro essere utenti abituali per ragioni di ufficio delle Conservatorie (normalmente....., ancora non meccanizzata) ed i saltuari contatti intrattenuti con la Conservatoria di.....

La distanza chilometrica della medesima dalle sedi notarili assegnateci e la sua recente informatizzazione imponevano l'uso del telefono sia per taluni (peraltro eccezionali) controlli su immobili situati nella circoscrizione dell'ufficio Registri Immobiliari di..... sia per evitare inesattezze od omissioni nelle note. Al fine, poi, di rispettare le disposizioni di legge, nella nostra veste di abituali tutori della legalità, in pieno ossequio al

disposto dell'articolo 2670 codice civile, anticipavamo le spese degli adempimenti da realizzare.

L'accusa che ci viene mossa, secondo quanto gli organi di stampa riportano, è quella di aver evitato "l'attesa grazie ad amici compiacenti e venali" (così il quotidiano del 7 aprile 1993, pagina 15).

Tutto ciò è sintomatico della scarsa conoscenza delle caratteristiche dell'intervento notarile nell'assolvimento delle formalità pubblicitarie: l'adempimento della trascrizione è, per i notai, un "obbligo" che deve essere adempiuto "nel più breve tempo possibile", come prescrive l'articolo 2671 codice civile.

Non è questa la sede per una difesa delle nostre posizioni processuali ma è bene sin d'ora ribadire, a semplice tutela della categoria ingiustamente mortificata, che nessuno di noi conosce personalmente i dipendenti della Conservatoria di....., nè ha mai chiesto ad alcuno - direttamente o per interposta persona - privilegi di sorta.

In un periodo in cui è stato istituito - attraverso il combinato disposto tra gli articoli 20 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 ed il decreto del ministero delle Finanze 10 ottobre 1992 - il servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione e per le interrogazioni a distanza mediante collegamento con gli archivi informatici di una o più conservatorie, pensare a "rapporti privilegiati sospetti" dei notai con le conservatorie per accelerare i tempi degli adempimenti è fuori luogo. Tanto più che le formalità sono esplicate negli interessi della collettività e non dei singoli.

Il notariato rappresenta a tutt'oggi, per funzione e storia secolare, uno dei pochi baluardi contro le corrottele della società civile e coinvolgerlo in una operazione di delegittimazione non è rendere servizio alle istituzioni.



**Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano - Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili - Direzione e Redazione: Milano, via Brera n. 8 - Comitato di redazione:**

**Guido Roveda, Milano, via Brera n. 8, Tel. 02/878663, Fax 02/878517, direttore responsabile;**

**Luciano Amato, Milano, via Fatebenefratelli n. 20, Tel. 02/29000248, Fax 02/29004244; Massimo Caspani, Como, via Adamo del Pero n. 38, Tel. 031/270424, Fax 031/270295; Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, Tel. 02/29001032, Fax 02/6595996; Domenico De Stefano, Abbiategrasso, Galleria Europa, Tel. 02/94969621, Fax 02/94965838; Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, Tel. 02/76020812, Fax 02/76023934; Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, Tel. 4987750, Fax 02/4987750; Francesco Lacchi, San Giuliano Milanese, piazza Di Vittorio n. 2, Tel. 02/98490288, Fax 76004786; Egidio Lorenzi, Milano, via Passione n. 4, Tel. 02/76022121, Fax 02/76005817; Giorgio Pozzi S., Milano, via Fara n. 30, Tel. 02/66985779, Fax 02/66985927; Franco Treccani, Brescia, C.so Martiri della Libertà n. 25, Tel. 030/53373, Fax 030/55072; redattori.**

**Amministrazione: Milano, via Passione n. 4 - presso notaio Egidio Lorenzi, telefono 02/76022121 - Fax 02/76005817.**

*I segni grafici di corredo sono dettagli di un disegno del secolo scorso che rappresenta la "Piazza di Kiameniz", cittadina ucraina posta alla confluenza del fiume Smotric col fiume Dnestr, nella situazione in cui si trovava durante l'assedio turco (XVII Sec.).*